



REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.

(L.R. 26 marzo 1999 n. 10)

Parere n. 577 del 17/02/2016

Oggetto: Cima Bocchese S.r.l. (Sede legale in Via Monte Grappa, 2/F – 36016 Thiene (VI) – P.IVA e C.F. 02778810248).

Rinnovo della Concessione Mineraria denominata “Cima Bocchese”. Progetto di sfruttamento e ricomposizione ambientale del cantiere “Cima Bocchese”.

Comune di localizzazione: Recoaro Terme (VI)

Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.

PREMESSA

In data 25/11/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta Cima Bocchese S.r.l., con sede legale in Via Monte Grappa, 2/F – 36016 Thiene (VI) – P.IVA e C.F. 02778810248, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, approvazione/autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con protocollo regionale n. 502704.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 04/11/2015, è stato espresso parere non favorevole (n. 560) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Successivamente, con nota n. 475434 in data 20/11/2015, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso, alla Ditta Cima Bocchese S.r.l. formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, di seguito riportati:

- 1) l'istanza avanzata dalla ditta richiedente attiene al rilascio del rinnovo della concessione mineraria, all'autorizzazione di un progetto di cantiere minerario e connesse pertinenze minerarie (funzionali - teleferica - cantiere a valle - viabilità etc.) da valutarsi ai sensi delle vigenti norme ambientali e minerarie (R.D. n.1443/1927, L.R. n.7/2005, D.G.R. n. 651/2007, ecc.) e delle prescrizioni contenute nella concessione mineraria così come integrata e modificata. Tutto ciò con il titolo unico di cui alla L.R. 7/2005 art.1 comma 2 previe nuove valutazioni per i vari aspetti compresi gli aspetti idrogeologici - ambientali - forestali e pronunciamento dell'autorità paesaggistica.

L'art.34 del R.D. n. 1443/1927 stabilisce che la concessione scaduta può essere rinnovata qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli. Qualora la concessione non sia rinnovata si applica quanto stabilito dall'art. 35 del R.D. n. 1443/1927.

La Regione Veneto con comunicazione prot. n. 289236 del 21/06/2012 ha confermato alla ditta Cima Bocchese S.r.l. il procedimento di decadenza della concessione per omesso pagamento del diritto proporzionale e imposta regionale (vedasi precedente avvio del procedimento con comunicazione prot. n. 485904 in data 15/09/2010).

In data 25/11/2014 la ditta Cima Bocchese S.r.l. ha presentato alla Regione Veneto istanza di rinnovo della concessione mineraria per barite denominata “Cima Bocchese” e progetto di sfruttamento e ricomposizione ambientale del cantiere “Cima Bocchese” senza provvedere agli obblighi imposti alla medesima relativi al pagamento dei diritti proporzionali.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

In relazione all'inadempienza all'obbligo di legge, per le annualità pregresse dal 2005 al 2014 e per un ammontare complessivo di circa 158.800 €, è stata intrapresa la procedura di messa a ruolo dei crediti regionali per il recupero coattivo degli stessi.

La ditta in sede di istanza e di studio/valutazione ha ignorato tale aspetto che costituisce elemento ostativo al rilascio del rinnovo della concessione e alle correlate autorizzazioni.

- 2) Il Cantiere minerario risulta ad una distanza inferiore a 200 metri da punti di captazione ad uso acquedottistico di acque sotterranee (sorgenti captate). Tali sorgenti sono limitrofe al confine a valle del cantiere. All'interno della concessione mineraria (in ambito a valle del cantiere) sono presenti più sorgenti captate ad uso acquedottistico. Le medesime e le connesse reti sono catalogate dal Comune di Recoaro.

La realizzazione del cantiere e correlati lavori pone ad elevato rischio di interferenza e compromissione le connotazioni delle circolazioni idriche captate delle citate sorgenti acquedottistiche che costituiscono unico approvvigionamento idrico per le contrade precedentemente citate.

L'interferenza/compromissione riguarda sia la portata che la salubrità della circolazione idrica captata ad uso acquedottistico che deve essere garantita ancor prima della captazione. Il rischio di interferenza/compromissione riguarda anche le sorgenti 7, 8, 9 e le altre sorgenti non acquedottistiche che tuttavia connotano ambientalmente il più ampio contesto. Si richiamano i contenuti dei rilievi forniti dal Comune.

La documentazione progettuale e ambientale (SIA) presentata dalla ditta risulta sostanzialmente carente e inadeguata per quanto attiene lo studio, le prove e l'analisi dei rischi ambientali nei confronti delle citate sorgenti e correlate circolazioni idriche.

Inoltre la compromissione delle sorgenti acquedottistiche e conseguente abbandono dei luoghi comporterebbe un rilevante vulnus ambientale/paesaggistico costituito dalla riduzione/destrutturazione e connotazione dell'assetto insediativo storico.

- 3) La Ditta ha trasmesso a Regione, Provincia, Comune, autorità paesaggistica, ecc., la comunicazione recepita al prot. della Regione Veneto n. 273916 in data 02/07/2015, con la quale ha inviato un progetto di integrazione che costituisce variante (6 relazioni e 10 tavole) alla documentazione progettuale presentata e parziale risposta a quanto chiesto dall'autorità paesaggistica. Trattasi nel concreto di variante volontaria al progetto di cantiere (volumi, temporalità, modalità, spostamento teleferica, ecc..) e di una parziale risposta alla richiesta di integrazione dell'autorità paesaggistica.

Con la medesima comunicazione la ditta ha chiesto il riavvio dell'istruttoria.

La valutazione degli impatti paesaggistici viene esplicitata nei confronti del cantiere minerario e non delle pertinenze minerarie anche esterne alla concessione che esprimono elevati impatti (esempio: teleferica, pertinenza mineraria/impianti a valle della teleferica etc.). La teleferica costituirà un marcatore della posizione del cantiere e della pertinenza oltre che di un elemento avulso che impatta visivamente e trasversalmente nel sistema paesaggistico della valle. Trattasi di un'opera di rilevante consistenza e impatto ambientale/paesaggistico che con tratta unica dovrebbe collegare i due versanti della vallata: il cantiere minerario da un lato con la pertinenza mineraria a valle dall'altro lato.

Le fotosimulazioni richieste dalla Soprintendenza (per il progetto originario) risultano fornite dalla ditta nella variante volontaria in modo non rappresentativo della realtà. Alla fine lavori di coltivazione (4/5 anni previsti) gran parte del cantiere minerario risulterà alla vista quasi brullo e non come prospettato dalla ditta. Infatti, per la ricomposizione paesaggistica *“Le piante utilizzate saranno semenzali di uno o due anni (...)”* e poste in un contesto ostile allo sviluppo delle medesime.

Lo sradicamento del bosco in essere costituisce drastica interruzione di un difficile e lungo processo di conformazione di un delicato equilibrio paesaggistico, ambientale, idrogeologico, statico in ambiente ostile non compensata adeguatamente dalla ricomposizione ambientale prospettata.

Con riferimento agli impatti prodotti dalla miniera (inseriti anche nella Relazione Paesaggistica, “i valori assegnati” alle matrici risultano incoerenti, non aderenti alla realtà. Si rileva, ad esempio, che nella matrice di Leopold, per le componenti “Ambiente umano: salute e benessere” e “Ambiente



ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016

umano: assetto territoriale (viabilità)” gli impatti risultano del tutto positivi. Per la componente “Acque superficiali” l’impatto risulta positivo e per la componente “Acque sotterranee” risulta pari a zero.

Tali valutazioni palesemente non risultano congrue ed accoglibili.

La temporalità (4/5 anni progetto originario, 4 anni variante) prevista per la realizzazione/coltivazione del cantiere e delle opere pertinenziali risulta non realistica e non accoglibile sia ai fini ambientali che minerari (SIA Quadro progettuale pag. 9, Relazione tecnica progetto originario pag. 24, Relazione di variante integrativa pag.8).

Il SIA non valuta gli impatti correlati alla realizzazione e gestione della teleferica e gli impatti correlati alla realizzazione della pertinenza mineraria posta a valle della teleferica e connessi impianti di lavorazione del minerale.

L’istanza per le motivazioni precedentemente riportate e per quelle riportate al precedente punto 2 e al successivo punto 4 non risulta accoglibile per quanto attiene agli aspetti ambientali/paesaggistici (D. Lgs. n. 42/2004).

- 4) La variante presentata prevede l’eliminazione di un tratto di viabilità ad uso pubblico. Trattasi di viabilità che caratterizza i luoghi, la fruibilità dei medesimi ed il collegamento con insediamenti posti all’esterno del cantiere.

La Relazione di variante a pag. 4 afferma che:

“(…) Le aree a monte saranno comunque raggiungibili da altra viabilità ed è in ogni caso previsto, come riportato nei nuovi grafici, un tracciato realizzato con la ricomposizione ambientale che ripristinerà il collegamento interrotto dall’attività della miniera. Il nuovo tracciato stradale di collegamento, sarà realizzato nel corso della ricomposizione finale, evitando sbancamenti. (...)”

La documentazione di variante presentata non contiene il progetto per tale viabilità che, peraltro, potrebbe modificare in modo rilevante il progetto di ricomposizione ambientale prospettato.

Nella Tavola B11bis è indicato il tracciato del possibile ripristino della viabilità. Nel concreto trattasi di una mera indicazione di una possibile nuova viabilità da realizzarsi con sbancamenti che modificano la morfologia dei luoghi e la ricomposizione ambientale prevista.

- 5) Il piano di gestione dei rifiuti di estrazione (D. Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010) presentato dalla ditta risulta incompleto, gravemente carente, non accoglibile.

Inoltre tale piano non è stato aggiornato alle previsioni della variante integrativa volontaria presentata dalla ditta.

Tra le pertinenze minerarie (macchinari e lavorazioni) non riporta la teleferica e la pertinenza mineraria e collegate lavorazioni a valle della medesima (Elaborato da B04 a B12). Il piano di gestione prevede terre e materiale detritico provenienti dall’esterno per la ricomposizione. Per tali materiali (29.200 mc ca.) non risultano esplicitate le modalità di trasporto al cantiere minerario e gli stoccaggi.

Nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione mancano le operazioni di prima lavorazione prevista in cantiere/ carico scarico della teleferica, frantumazione/ macinazione/ vagliatura/ selezione/ classificazione/ separazione, ecc... del materiale di miniera previste nell’ambito della pertinenza mineraria a valle.

Mancano le attività di realizzazione delle pertinenze minerarie previste (strade, asfalti, uffici, magazzini, pesa, ecc...) gli stoccaggi del minerale/materiali associati e delle terre/materiale detritico proveniente dall’esterno della miniera nonché la gestione delle acque nel cantiere e nelle pertinenze. Le carenze progettuali nella gestione delle acque nel cantiere minerario pongono a rischio la stabilità del contesto e la circolazione idrica captata acquedottisticamente attese anche le fragilità espresse dall’ambito (aree di frana – PAT, aree soggette a dissesto idrogeologico – zone di attenzione geologica PAI).

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

- 6) La D.G.R. n. 651/2007 stabilisce che: *“il materiale associato derivante dai lavori di miniera, autorizzati nello specifico comprensorio minerario della specifica miniera (cantieri minerari), va utilizzato prioritariamente per le ricomposizioni ambientali della medesima;”*.
La ditta richiedente, di contro, intende acquisire dall'esterno materiale detritico (rocce di scavo etc. per 26.000 mc circa) e vendere il materiale associato derivante dai lavori di miniera che risulta conseguentemente in eccesso rispetto alle esigenze ricompositive considerando le acquisizioni di materiale detritico.
Ne consegue che tutto il materiale non utile (associato) derivante dalle attività di prima lavorazione effettuate nella pertinenza a valle della teleferica sarà venduto e destinato per opere civili, stradali, ecc. (Relazione di variante a pag. 21 e pag. 7).
Quanto sopra risulta in contrasto con le statuizioni della D.G.R. n. 651/2007.
- 7) Ai fini dell'ottenimento regionale delle condizioni di cui all'art. 32 del R.D. n. 1443/1927 e correlato pronunciamento regionale. Le pertinenze esterne nel caso di specie non risultano approvabili in modo disgiunto dal progetto di cantiere. Tale pronunciamento non risulta procedibile stanti gli elementi ostativi emersi e le gravi carenze progettuali/minerarie/ambientali (aspetti progettuali, non rinnovabilità della concessione, piano di gestione dei rifiuti, aspetti paesaggistici/ambientali etc.) Tra l'altro si evidenzia che il pilone a valle della teleferica è sostenuto da tiranti agganciati ad un basamento collocato all'esterno della pertinenza mineraria e della zona D comunale; il pilone a monte della teleferica è sostenuto da tiranti agganciati ad un basamento collocato all'esterno del cantiere minerario (vedi fig. 5 Layout della Relazione variante e All. 01 Impianto teleferica della stessa).
- 8) Il progetto presentato non recepisce le mitigazioni stabilite dallo studio di previsione acustica - modalità di messa in opera e sedimi di localizzazione delle barriere (h 5mt), interferenze con le modalità e la logistica di coltivazione (estrazione/caricamento sulla teleferica, martelloni/esplosivi etc.) e prime lavorazioni in cantiere .
Il citato studio non considera i rumori provenienti dalle pertinenze minerarie (cantiere a valle, teleferica, ecc..).

Con nota in data acquisita al protocollo regionale n. 520580 in data 22/12/2015, la Ditta Cima Bocchese S.r.l. ha depositato la documentazione a riscontro dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (inviata dal Settore V.I.A. con nota in data 20/11/2015 - protocollo regionale n. 475434).

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

1 CRONISTORIA AMMINISTRATIVA

Con Decreto Ministeriale del 07/02/1979 è stato accordato al sig. Quartiero Ferdinando il permesso di ricerca per baritina, fluorite, minerali di Pb, Zn e Cu denominata “CIMA BOCCHESE”. Tale permesso di ricerca è stato prorogato con DM 07/05/1982 fino al 07.02.1983.

In data 03/05/1982 la ditta ha presentato istanza di trasformazione del permesso di ricerca in concessione mineraria per la coltivazione di Baritina.

In data 25/09/1982 è stato compilato il verbale di campionamento; in data 20/12/1982 sono stati trasmessi i risultati delle analisi del Servizio chimico; in data 15/10/1984 è stato trasmesso il Programma lavori.

In data 18/05/1990 Quartiero Renata ha presentato domanda di subentro nel rilascio della concessione. Il Distretto Minerario di Padova in data 29./08/1994 ha chiesto alla ditta di aggiornare il programma lavori del 15/10/1984 con una relazione geologico – tecnica.

La concessionaria subentrante (Quartiero Renata) ha presentato al Distretto Minerario di Padova in data 22./10/1994, 1824 di prot. la documentazione integrativa richiesta.

La concessione mineraria denominata “CIMA BOCCHESE” per barite, è stata rilasciata alla ditta Quartiero Renata con Decreto del Distretto minerario di Padova n. 14 del 28/11/1994, verbale di delimitazione e relazione tecnico finanziaria fino al 28/11/2014.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

La ditta concessionaria ha presentato i seguenti programmi lavori:

- per il 1996 attivazione pratiche per autorizzazioni idrogeologiche ed ambientali e esecuzione lavori prospezione e cartografia;
- per il 1997 rilievi;
- per il 1998 progetto di coltivazione al Distretto Minerario di Padova in data 30/12/1997, prot. 2764. Il distretto ha approvato minerariamente il citato progetto di coltivazione con nota n. 43 del 12/01/1998 (fatto salvo il pronunciamento paesaggistico-ambientale della Soprintendenza) e lo ha trasmesso alla Soprintendenza con distrettuale 67 del 13.01.1998 per l'autorizzazione paesaggistica ai sensi della L. n. 431/1985.

Il Ministero competente con nota 4511 del 19/02/1998 non ha autorizzato il progetto sotto il profilo paesaggistico.

In data 31/08/1998 la ditta concessionaria ha presentato ulteriore domanda di autorizzazione paesaggistica (prot.1748 del 01/09/1998 Distretto Minerario di Padova) con relativo progetto di ricomposizione che il Distretto Minerario di Padova ha inoltrato il 07/09/1998 alla Soprintendenza per l'autorizzazione paesaggistica.

Con D.G.R. n. 927 del 30/03/1999 la ditta ha ottenuto l'autorizzazione al solo fine idrogeologico forestale per l'apertura e coltivazione del cantiere minerario.

La ditta concessionaria ha comunicato il programma lavori per il 1999 con nota acquisita al Distretto Minerario di Padova il 29/12/1998, prot. 2591. Con tale nota la ditta ha richiamato l'istanza di autorizzazione paesaggistica in itinere e presentato un programma lavori integrativo per la realizzazione di una galleria per la coltivazione mineraria di base nella zona non sottoposta a vincolo (coltivazione in sotterraneo).

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con D.M. del 29/09/1999 ha disposto l'annullamento del precedente DM di diniego dell'autorizzazione paesaggistica ed ha nuovamente decretato di non autorizzare (denegare) l'intervento sotto il profilo paesaggistico.

Su ricorso della ditta concessionaria Quartiero Renata il TAR Veneto con Sentenza 1553 del 06/04/2000, ha annullato il provvedimento di diniego dell'autorizzazione paesaggistica di cui al DM del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 29/09/1999.

La ditta ha presentato programma lavori per il 2000 dove ha comunicato che i lavori non sono ancora iniziati in attesa della disponibilità dei terreni necessari all'allargamento e rettifica della strada di accesso al cantiere minerario.

Il Distretto Minerario con Decreto n. 3 del 18/01/2000 ha autorizzato il trasferimento della concessione mineraria alla ditta "Cima Bocchese S.r.l."

La ditta concessionaria Cima Bocchese s.r.l. con domanda in data 30/05/2000 ha chiesto l'ampliamento della concessione mineraria, motivando tale istanza con un progetto di adeguamento della viabilità esistente per le necessità di trasporto del minerale e chiedendo che tale infrastruttura logistica (viabilità esistente) rientri nell'area della concessione.

Con Decreto del Distretto Minerario con Decreto n. 15 del 27/07/2000 è stata ampliata la superficie di concessione. Successivamente con sentenza TAR n. 2214 del 12/07/2001 il D.M. n. 15/2000 è stato annullato. L'appello presentato dalla ditta concessionaria al Consiglio di Stato per l'annullamento della citata sentenza TAR è stato respinto con sentenza 6120 del 16/10/2006.

La concessionaria ha presentato al Distretto Minerario di Padova in data 5/01/2001 prot. 42 il programma lavori per l'anno 2001 evidenziando che, in attesa dell'approvazione paesaggistica del progetto generale, intendeva effettuare lavori di allargamento della strada di accesso. Ultimati questi lavori la ditta intendeva realizzare un piazzale di servizio e proseguire con la coltivazione in sotterraneo in conformità al progetto (programma lavori) presentato per l'anno 1999 completato dalle verifiche geologiche allegate a questo programma.

Il Servizio forestale regionale con atto 3065IV2/84 del 13/03/2001 ha autorizzato ai sensi della L.R. n. 52/1978 e del D.Lgs. n. 490/1999 (ai soli fini forestali) la riduzione di superficie boscata per la realizzazione della strada di accesso al cantiere minerario, presentata dalla concessionaria nel 1997 ed integrata nel 1998.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag. 6/29

La Soprintendenza di Verona con nota n. 5117/2 del 14/05/2001 ha sospeso l'esame delle valutazioni paesaggistiche in relazione all'autorizzazione forestale precedentemente citata.

Il Decreto legislativo n. 112 del 31/03/1998 ha stabilito il trasferimento delle competenze in materia paesaggistica ambientale e in materia di miniere alle Regioni. La ditta concessionaria, per il tramite del Distretto Minerario di Padova, con nota in data 1902/2001 ha chiesto alla Regione il rilascio dell'autorizzazione ambientale paesaggistica sul progetto presentato nel 1997.

La Regione Veneto con atto regionale n. 2197 in data 16/05/2002 a firma del Dirigente della Direzione regionale Urbanistica e Beni Ambientali ha denegato l'istanza di autorizzazione ambientale precedentemente citata.

La ditta concessionaria ha proposto ricorso al T.A.R. che, con sentenza n. 3082/02 del 27/06/2002, ha annullato il provvedimento di diniego dell'autorizzazione paesaggistica.

La ditta concessionaria Cima Bocchese S.r.l. con istanza del 05/07/2002, preso atto della sentenza del TAR, ha richiesto alla Regione di provvedere al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ambientale.

La Direzione regionale per l'Urbanistica ed i Beni Ambientali, dopo riesame del progetto e sulla scorta del parere della C.T.R. – Sezione Urbanistica n. 326 del 17/12/2002, ha emesso nuovo e motivato provvedimento di diniego con atto n. prot. 2197/47.01 del 19/12/2002.

La ditta concessionaria Cima Bocchese S.r.l. ha promosso, in data 19/12/2002, ricorso al T.A.R. per l'annullamento previa sospensione dell'ulteriore provvedimento regionale di diniego dell'autorizzazione paesaggistica. Il TAR, con sentenza n. 2252/2003 in data 02/04/2003, esecutiva ha rigettato il ricorso della concessionaria.

La ditta ha comunicato al Servizio Forestale Regionale di Vicenza l'intenzione di attivare i lavori minerari per una sola parte ubicata in area non soggetta a vincolo forestale. Il Servizio Forestale Regionale di Vicenza ha trasmesso la documentazione alla Direzione regionale competente per le miniere.

La Direzione regionale competente con nota 5553 del 12/06/2002 ha comunicato e ricordato alla ditta che il progetto di coltivazione così come presentato non risultava autorizzato sotto il profilo del vincolo paesaggistico. Inoltre la documentazione presentata per l'attivazione del cantiere (limitatamente ad una sola parte rispetto al progetto ambientalmente già denegato nella sua totalità) risultava carente e non sufficiente a consentire la valutazione dell'intervento richiesto.

La ditta al riguardo si è opposta alla citata comunicazione evidenziando che il progetto era autorizzato minerariamente e che gli interventi specifici erano ubicati all'esterno delle aree soggette a vincolo.

A seguito di accertamento di avvio per la esecuzione di lavori di sbancamento terreno per realizzare la strada di accesso alla miniera, il Comune di Recoaro con Ordinanza n. 73 del 24/07/2002 ha disposto la sospensione di tali lavori.

La Ditta concessionaria Cima Bocchese S.r.l. in data 28/09/2004 ha presentato al Servizio forestale regionale di Vicenza un nuovo progetto per la coltivazione e sistemazione ambientale del cantiere minerario. Detto progetto è stato trasmesso alla Direzione regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua in data 12/10/2004. La Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua con nota n. 707772 in data 28/10/2004, ha chiesto alla Direzione regionale per l'Urbanistica e i Beni Ambientali di esprimere le valutazioni di competenza in merito al vincolo paesaggistico ambientale, per la prosecuzione dell'istruttoria.

La Direzione Urbanistica con nota n. 770777 del 24/11/2004 ha comunicato che il Comune di Recoaro Terme, con deliberazione consiliare n. 39 in data 19/09/2001 ha adottato la variante al P.R.G., poi approvata dalla regione con D.G.R. n. 2786 del 12/09/2003, che, all'art. 38 delle norme di attuazione, stabiliva il divieto di apertura di nuove cave o miniere a cielo aperto all'interno delle aree di tutela, tra le quali figura anche quella interessata dal sito minerario. La Direzione Urbanistica, con la medesima nota n.770777/2004, segnalava che la ditta aveva presentato ricorso al TAR contro l'approvazione della variante urbanistica e pertanto riteneva opportuno sospendere l'istruttoria sul progetto, sospensione comunicata alla ditta con nota n. 802975 in data 09/12/2004 dalla Direzione regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua.

Si rileva che il PRG vieta l'apertura di nuove cave o miniere a cielo aperto nelle zone di tutela ambientale. Successivamente il PAT/PI ha stabilito il: *“divieto di apertura di nuovi cantieri di cave e miniere a cielo aperto”* (doc preliminare) e Art. 20 comma 9 del PI adottato:

“9. Ambiti soggetti a concessione mineraria

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag. 7/29

Nelle aree suddette valgono le norme nazionali e regionali, di polizia mineraria e ogni altra normativa settoriale attualmente vigente. In tali aree sono vietati gli scavi di sfruttamento minerario a cielo aperto.”.

Il nuovo cantiere minerario non risulta attivato (aperto) ante 12/09/2003.

Il ricorso al T.A.R., atteso che la parte ricorrente (Cima Bocchese S.r.l.) non ha avanzato nuova istanza di fissazione di udienza, risulta perentorio.

Occorre evidenziare che, successivamente alla presentazione dell'istanza per l'approvazione del progetto del cantiere minerario (2004) (poi non approvata e archiviata con Decreto n.190/2011), la Regione Veneto ha approvato la L.R. n.7 del 25/02/2005 (BUR n. 23/2005). Tale legge regionale vigente al Capo 1 "Disposizioni in materia di miniere" ha stabilito nuovi adempimenti ed obblighi per i permessi di ricerca e le concessioni minerarie di competenza regionale nell'ambito del territorio della Regione Veneto, e tra questi particolari obblighi nei casi di scadenza della concessione mineraria. Successivamente la Regione nell'ambito delle competenze trasferite ha assunto in data 20/03/2007 con la D.G.R. n.651 determinazioni, indirizzi e linee guida in ordine alle attività di miniera. Tali determinazioni prevedono tra l'altro:

"(...) 1) di dare atto e stabilire che l'apertura di nuovi cantieri minerari, le varianti sostanziali di tutti i cantieri minerari e la realizzazione delle pertinenze principali sono soggetti ad autorizzazione regionale con le procedure di cui alla L.R. 25.02.2005, n. 7 e alla L.R. 26.03.1999, n.10;

2) di dare atto e stabilire che i programmi lavori di cui all'art. 2 del R.D. 15.06.1936, n. 1347, sono quindi riferiti ai cantieri minerari così come autorizzati all'entrata in vigore della L.R. 25.02.2005, n. 7 e attengono da tale data alle sole modalità di organizzazione e coltivazione dei cantieri nel rispetto comunque delle prevalenti prescrizioni statuite; (...)"

La D.G.R. n. 651/2007 stabilisce inoltre che contenuti della medesima costituiscano modificazione e integrazione delle concessioni minerarie in essere previa notifica alle ditte titolari di concessione mineraria.

Con comunicazione della Regione Veneto prot.n.193081/5700 del 04/04/2007, ritirata il 12/04/2007 come da ricevuta postale di ritiro a domicilio, è stata modificata ed integrata la concessione mineraria "Cima Bocchese" rilasciata con Decreto del Distretto minerario di Padova n. 14 del 28/11/1994.

La Regione Veneto con comunicazione prot.n. 485904 in data 15/09/2010 ha comunicato alla ditta Cima Bocchese S.r.l. l'avvio del procedimento di decadenza della concessione mineraria "Cima Bocchese" per mancato versamento dei canoni e imposte regionali per gli anni 2005-2010.

La Regione con nota 487246 del 16/09/2010 ha comunicato l'avvio del procedimento per l'escussione del deposito cauzionale presso l'Ente garante. L'Ente garante è stato dichiarato fallito dal Tribunale e conseguentemente è stata diffidata la ditta concessionaria a costituire un nuovo deposito cauzionale.

La ditta concessionaria con nota del 14/10/2009 (tramite i propri legali) ha chiesto valutazioni sul deposito cauzionale e sui dovuti canoni prima del pronunciamento in merito alla decadenza della concessione. La ditta inoltre chiede la revoca della sospensione istruttoria disposta con la nota 802975 del 09/12/2004. Con successive note la ditta, tramite i propri legali, ha chiesto proroghe ed incontri per costituire il nuovo deposito cauzionale.

Con riferimento al citato procedimento di decadenza si rileva che la D.G.R. n.651/2007 ribadisce l'obbligo per la ditta concessionaria di mantenere la capacità tecnica ed economica fino alla riconsegna della miniera alla Regione ed anche a seguito di decadenza e che la L.R. n. 7/2005 in materia di miniere al punto 9-quinquies prevede la possibilità per la Regione di agire nei confronti della ditta concessionaria anche avvalendosi della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato".

La Regione Veneto con note del 20/01/2011 e del 18.03.2011 ha nuovamente chiesto alla ditta di provvedere al pagamento del canone e alla presentazione del deposito cauzionale.

La ditta concessionaria ha avanzato richiesta a mezzo dei propri legali in data 04/04/2011 (prot. n. 173653 del 08/04/2011) di riapertura del procedimento di autorizzazione paesaggistica ambientale sul progetto del 2004, sostenendo che:

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag. 8/29

- il progetto datato 2004 costituiva mero adeguamento alle considerazioni espresse dalla C.T.R. Sezione Urbanistica con parere n. 326 del 17/12/2002, reso nel corso dell'istruttoria sul progetto del 1997 e concernente il vincolo paesaggistico ambientale;
- il progetto del 2004 pertanto non dovesse essere sottoposto a procedura di V.I.A. in quanto l'originaria istanza di autorizzazione paesaggistica ambientale, relativamente al progetto del 1997, è stata acquisita dall'Amministrazione anteriormente al 14/03/1999 e quindi era sottratta all'applicazione di detta

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La Ditta Cima Bocchese S.r.l. comunica di essere titolare della Concessione mineraria denominata "Cima Bocchese" che si sviluppa in Comune di Recoaro Terme (VI) nei versanti Sud Est del Monte Spitz ed inoltre comunica quanto sinteticamente di seguito si riporta:

- con Decreto dell'Ingegnere capo del Distretto Minerario di Padova n. 14/1994, del 28/11/1994, è stata accordata alla Signora Quartiero Renata la Concessione mineraria per barite denominata "Cima Bocchese" in Comune di Recoaro Terme per la durata di 20 anni;
- con il successivo Decreto dell'Ingegnere capo del Distretto minerario di Padova n. 3/2000, del 18/01/2000, la concessione mineraria per barite denominata "Cima Bocchese" è stata trasferita ed intestata alla Soc. Cima Bocchese S.r.l. con sede in Thiene (Vicenza), Via M. Grappa n. 2/F;
- la presente istanza avanza richiesta di rinnovo della concessione senza intervenire sulla sua superficie o sui vertici con cui è identificata sul terreno;
- il Distretto Minerario di Padova, del Corpo delle Miniere del Ministero dell'industria del Commercio e dell'artigianato, esprimeva parere favorevole con nota del 13 gennaio 1998 all'apertura del cantiere minerario denominato "Cima Bocchese" nell'ambito della omonima concessione mineraria per barite;
- la Giunta della Regione Veneto con Deliberazione n. 927, del 30 marzo 1999 ha autorizzato ai soli fini forestali e del vincolo idrogeologico l'apertura e l'esercizio del cantiere minerario;
- l'istanza presentata per l'autorizzazione ai fini paesaggistici non ha ottenuto esito favorevole dalla Commissione Tecnica Regionale - Sez. Urbanistica del 17.12.2002, dopo una lunga vicissitudine che ha visto due dinieghi del Ministero per i Beni e le attività Culturali successivamente annullati dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto;
- la presente istanza rivede in modo non sostanziale il progetto del cantiere minerario oggetto dell'iter descritto. Il nuovo progetto interviene sulla medesima area;
- collegato al progetto del cantiere minerario presentato sono i progetti sulla viabilità di accesso all'area in oggetto. Essi consistono nell'adattamento della strada esistente ed, in particolare, la realizzazione di un nuovo tratto in un contesto boscato;
Quest'ultimo intervento ha ottenuto parere favorevole, ai fini del vincolo idrogeologico da parte del Genio Civile di Vicenza in data 16/12/1998, voto n. 98/751;
- la Giunta regionale in data 31/03/2001, prot. 3065 IV 2/84 - 48.08 ha autorizzato alla riduzione di superficie boscata, con Presa d'Atto per movimento di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico, nonché ai fini del vincolo paesaggistico, allo scopo di realizzare la strada di accesso alla miniera;
- l'istanza ripropone la realizzazione della strada di accesso, modificandone il tracciato mantenendolo, tuttavia, sempre nel medesimo ambito boscato.

NOTA ISTRUTTORIA

La ditta ha trasmesso a Regione, Provincia, Comune, autorità paesaggistica, ecc..., la comunicazione recepita al prot. della Regione n. 273916 in data 02/07/2015, con la quale ha inviato un progetto di integrazione che costituisce variante volontaria (6 relazioni e 10 tavole) alla documentazione progettuale presentata e parziale risposta a quanto chiesto dall'autorità paesaggistica. Con la medesima comunicazione la ditta ha chiesto il riavvio dell'istruttoria. Trattasi di variante al progetto di cantiere minerario, modalità di coltivazione, volumi, temporalità,

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag. 9/29

ricomposizione del medesimo, aree pertinenziali, impianti e riallocazione della teleferica come successivamente specificato.

3 VALUTAZIONI SUL SIA E SUL PROGETTO

3.1 L'istanza avanzata dalla ditta richiedente attiene al rilascio del rinnovo della concessione mineraria, all'autorizzazione di un progetto di cantiere minerario e connesse pertinenze minerarie (funzionali - teleferica - cantiere a valle - viabilità etc.) da valutarsi ai sensi delle vigenti norme ambientali e minerarie (R.D. n.1443/27, L.R. n.7/2005, D.G.R. n.651/2007 etc.) e delle prescrizioni contenute nella concessione mineraria così come integrata e modificata. Tutto ciò con il titolo unico di cui alla L.R. n. 7/2005 art.1 comma 2 previe nuove valutazioni per i vari aspetti compresi gli aspetti idrogeologici - ambientali - forestali e previa acquisizione del pronunciamento dell'autorità paesaggistica.

L'istanza di rinnovo della concessione mineraria e correlata istanza per l'apertura di un cantiere minerario e per la realizzazione di pertinenze minerarie in parte esterne al perimetro della concessione. Nell'ambito della concessione mineraria "Cima Bocchese" le varie istanze avanzate dalla ditta richiedente per l'apertura di cantieri minerari non sono mai state ambientalmente/paesaggisticamente autorizzate. Conseguentemente non sono mai stati aperti cantieri minerari.

La stessa ditta con comunicazione in data 22/04/2011 acquisita al prot. n. 218852 del 06/05/2011 dichiara che "non vi sono cantieri attivi in quanto ancora in attesa di autorizzazione a fini ambientali".

Da ultimo la Direzione Regionale competente con Decreto n. 190 del 15.11.2011 (che qui integralmente si richiama) ha concluso il procedimento e archiviato il progetto presentato dalla ditta concessionaria nel 2004.

Successivamente la Regione ha approvato la L.R. n. 7/2005 in materia di miniere. La D.G.R. 651/2007 stabilisce che "l'apertura di nuovi cantieri minerari, le varianti sostanziali di tutti i cantieri minerari e la realizzazione delle pertinenze principali sono soggetti ad autorizzazione regionale con le procedure di cui alla L.R. 25.02.2005, n. 7 e alla L.R. 26.03.1999, n.10".

Si richiama la L.R. N. 7/2005 e la D.G.R. 651/2007 punto 2), i contenuti della comunicazione di notifica prot. n. 193081/5700 in data 04/04/2007 e il provvedimento di concessione mineraria modificato e integrato dalla citata comunicazione di notifica.

L'art.34 del R.D. 1443/1927 stabilisce che la concessione scaduta può essere rinnovata qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli. Qualora la concessione non sia rinnovata si applica quanto stabilito dall'art.35 del R.D. 1443/1927.

La Regione Veneto con comunicazione prot.n. 289236 del 21.06.2012 ha confermato alla ditta Cima Bocchese S.r.l. la prosecuzione del procedimento di decadenza della concessione per omesso pagamento del diritto proporzionale e dell'imposta regionale per le annualità pregresse (vedasi precedente avvio del procedimento con comunicazione prot.n. 485904 in data 15.09.2010).

In data 25/11/2014 la ditta Cima Bocchese S.r.l. ha presentato alla Regione Veneto istanza di rinnovo della concessione mineraria per barite denominata "Cima Bocchese" e progetto di sfruttamento e ricomposizione ambientale del cantiere "Cima Bocchese" senza provvedere agli obblighi imposti alla medesima relativi al pagamento dei diritti proporzionali.

Allo stato attuale, la ditta Cima Bocchese S.r.l. non ha prodotto il nuovo deposito cauzionale né ha provveduto a versare i canoni dovuti per le annualità pregresse (diritto proporzionale + imposta regionale), talché è stata intrapresa la procedura di messa a ruolo dei crediti regionali per il recupero coattivo degli stessi per un ammontare complessivo di circa 158.800 € riferiti al periodo dal 2005 al 2014.

La ditta in sede di istanza e di studio/valutazione ha ignorato tali aspetti.

3.2 Il Cantiere minerario risulta ad una distanza inferiore a 200 metri da punti di captazione ad uso acquedottistico di acque sotterranee (sorgenti captate). Tali sorgenti sono limitrofe al confine a valle

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag.

10/29

del cantiere. All'interno della concessione mineraria sono presenti più sorgenti captate ad uso acquedottistico. Le medesime e le connesse reti sono catalogate dal Comune di Recoaro.

Il progetto/SIA considera alcune sorgenti captate e nei confronti di queste non evidenzia criticità salvo evidenziare che “(...) a maggior protezione delle acque sarà sufficiente eventualmente applicare un filtro in corrispondenza dell'opera di presa, o creare un materasso filtrante in una zona opportunamente ubicata (...)” (punto 7.2 dell'Indagine geologica per il progetto di coltivazione a firma del Geol. Vuillermine, allegata al progetto 2004 depositata DMPD 2764 30/12/1997).

La variante volontaria individua solo alcune sorgenti evidenziando che queste non sono alimentate dall'ambito del cantiere ma da ambiti posti a monte del medesimo. Ciò senza fornire studi e prove di non interferenza/compromissione tra ambito del cantiere e sorgenti (fluorescina, traccianti vari, ecc.).

Le osservazioni pervenute hanno indicato le sorgenti e il Comune ha fornito una mappa delle sorgenti acquedottistiche attive poste a valle del cantiere minerario. Successivamente il Comune ha trasmesso una osservazione integrativa datata Ottobre 2015. Da quanto emerso in sede di sopralluogo e dalla osservazione comunale trasmessa emerge che le sorgenti acquedottistiche captate 1, 2, 3, 4 servono le contrade Povoli, Tinazzi, Sassetti, Riva nonché Bocchese e Castagna (55 famiglie). Tali sorgenti acquedottistiche captate sono poste nell'immediato limitare a valle del cantiere minerario.

La realizzazione del cantiere e correlati lavori pone ad elevato rischio di interferenza e compromissione le connotazioni delle circolazioni idriche captate delle citate sorgenti acquedottistiche che costituiscono unico approvvigionamento idrico per le contrade precedentemente citate. L'interferenza/compromissione riguarda sia la portata che la salubrità della circolazione idrica captata ad uso acquedottistico che deve essere garantita ancor prima della captazione. Il rischio di interferenza/compromissione riguarda anche le sorgenti 7, 8, 9 e le altre sorgenti non acquedottistiche che tuttavia connotano ambientalmente il più ampio contesto. Si richiamano i contenuti dei rilievi forniti dal Comune.

La documentazione progettuale e ambientale (SIA) presentata dalla ditta risulta sostanzialmente carente e inadeguata per quanto attiene lo studio, le prove e l'analisi dei rischi ambientali nei confronti delle citate sorgenti e correlate circolazioni idriche nonché nei confronti del sistema socioeconomico.

Inoltre la compromissione delle sorgenti acquedottistiche e conseguente abbandono dei luoghi comporterebbe un rilevante vulnus ambientale/paesaggistico costituito dalla riduzione/destrutturazione e connotazione dell'assetto insediativo storico.

L'area del cantiere minerario ricade nell'ambito delle aree di frana censite dal PAT e normate dall'art. 23 del medesimo e delle aree soggette a dissesto idrogeologico – zone di attenzione geologica PAI – Bacino Brenta Bacchiglione art. 6. Tali fragilità rilevate incentivano i rischi di compromissione delle circolazioni idriche captate ad uso idropotabile.

- 3.3 La ditta ha trasmesso a Regione, Provincia, Comune, autorità paesaggistica, ecc..., la comunicazione recepita al prot. della Regione n. 273916 in data 02/07/2015, con la quale ha inviato un progetto di integrazione che costituisce variante (6 relazioni e 10 tavole) alla documentazione progettuale presentata e parziale risposta a quanto chiesto dall'autorità paesaggistica. Trattasi nel concreto di variante volontaria al progetto di cantiere (volumi, temporalità, modalità, spostamento teleferica, ecc..) e di una parziale risposta alla richiesta di integrazione dell'autorità paesaggistica.

Con la medesima comunicazione la ditta ha chiesto il riavvio dell'istruttoria.

Il progetto presentato e la revisione della ricomposizione ambientale e delle valutazioni paesaggistiche (variante volontaria presentata dalla ditta) non valutano/tengono conto della teleferica che, se realizzata, costituirà un marcatore della posizione del cantiere e della pertinenza oltre che di un elemento avulso che impatta visivamente nel sistema paesaggistico della valle. Trattasi di un'opera di rilevante consistenza e impatto che con tratta unica dovrebbe collegare il cantiere con la pertinenza mineraria a valle.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag.

11/29

La valutazione degli impatti paesaggistici viene esplicitata nei confronti del cantiere minerario e non delle pertinenze minerarie anche esterne alla concessione che esprimono elevati impatti (esempio: teleferica, viabilità, pertinenza mineraria/impianti a valle della teleferica). In particolare si rileva che le pertinenze minerarie, teleferica compresa, costituiscono scelta progettuale.

Le fotosimulazioni richieste dalla Soprintendenza (per il progetto originario) risultano fornite dalla ditta nella variante in riduzione in modo non rappresentativo della realtà a fine lavori di coltivazione (4/5 anni). Infatti per le piantumazioni di ricomposizione ambientale e paesaggistica “(...) *Le piante utilizzate saranno semenzali di uno o due anni ...*” in un contesto ostile allo sviluppo delle medesime. Ne consegue che a fine lavori di coltivazione gran parte del cantiere minerario risulterà alla vista quasi brullo e non come prospettato dalla ditta.

Lo sradicamento del bosco in essere costituisce anche paesaggisticamente drastica interruzione di un difficile e lungo processo di conformazione di un delicato equilibrio idrogeologico, ecologico, ambientale in ambiente ostile. La ricomposizione prospettata dalla ditta non risulta paesaggisticamente ed idrogeologicamente compensare adeguatamente tale interruzione.

Con riferimento agli impatti prodotti dalla miniera (inseriti anche nella Relazione Paesaggistica, “i valori assegnati” alle matrici risultano incoerenti, non aderenti alla realtà e quindi non condivisibili. Si rileva, ad esempio, che nella matrice di Leopold, per le componenti “Ambiente umano: salute e benessere” e “Ambiente umano: assetto territoriale (viabilità)” gli impatti risultano del tutto positivi. Per la componente “Acque superficiali” l’impatto risulta positivo e per la componente “Acque sotterranee” risulta pari a zero.

Tali valutazioni palesemente non risultano congrue.

La temporalità (4/5 anni progetto originario, 4 anni variante) prevista per la realizzazione del cantiere e delle opere pertinenziali risulta non realistica e inaccoglibile quale temporalità prevista sia ai fini minerari che ambientali (SIA Quadro progettuale pag. 9, Relazione tecnica progetto originario pag. 24, Relazione di variante integrativa pag.8).

Il SIA non valuta gli impatti correlati alla realizzazione e gestione della teleferica (anche per gli aspetti ambientali e paesaggistici).

Il SIA non valuta gli impatti correlati alla realizzazione della pertinenza mineraria posta a valle della teleferica e connessi impianti di lavorazione del minerale (anche per gli aspetti ambientali e paesaggistici).

La autorità competente ai fini paesaggistici non si è a tutt’oggi pronunciata. Dovrà quindi pronunciarsi la Commissione nell’ambito delle valutazioni ambientali/paesaggistiche.

- 3.4 La variante presentata prevede l’eliminazione di un tratto di viabilità ad uso pubblico. Trattasi di viabilità che caratterizza i luoghi, la fruibilità dei medesimi ed il collegamento con insediamenti posti all’esterno del cantiere.

La Relazione di variante a pag.4 afferma che:

“(...) Le aree a monte saranno comunque raggiungibili da altra viabilità ed è in ogni caso previsto, come riportato nei nuovi grafici, un tracciato realizzato con la ricomposizione ambientale che ripristinerà il collegamento interrotto dall’attività della miniera. Il nuovo tracciato stradale di collegamento, sarà realizzato nel corso della ricomposizione finale, evitando sbancamenti.(...)”.

La documentazione di variante presentata non contiene il progetto per tale viabilità che, peraltro, modificherebbe in modo rilevante il progetto di ricomposizione ambientale prospettato.

Nella Tavola B11bis è indicato il tracciato del possibile ripristino della viabilità. Nel concreto trattasi di una mera indicazione di una possibile nuova viabilità da realizzarsi con sbancamenti che modificano la morfologia dei luoghi e la ricomposizione ambientale prevista.

Non risulta condivisibile quanto affermato a pag. 75 della Relazione Paesaggistica (capitolo 7.4.1 Individuazione delle opere di mitigazione):

“(...) L’inserimento nel progetto di queste nuove opere determina una sostanziale riduzione degli impatti prodotti dalla miniera ed evidenziati nell’elaborazione matriciale eseguita. La fase progettuale “Attività di trasporto” è in pratica annullata con l’entrata in funzione dell’impianto

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag.

12/29

teleferico e gli impatti ridotti del 45% circa, in termini di valori ottenuti dall'elaborazione matriciale. (...)".

A riguardo si rileva che non costituiscono mitigazioni ambientali le scelte progettuali prospettate dalla ditta.

Si rileva che la concessione mineraria è a termini scaduti e non presenta cantieri minerari autorizzati. Per la medesima è stata attivata la procedura di decadenza non avendo il concessionario provveduto agli adempimenti di legge.

- 3.5 Il piano di gestione dei rifiuti di estrazione (D. Lgs. 117/2008 e D.G.R. 761/2010) presentato dalla ditta risulta incompleto, carente, non accoglibile. Inoltre tale piano non è stato aggiornato alle previsioni della variante integrativa volontaria presentata dalla ditta.

Tra le pertinenze minerarie (macchinari e lavorazioni) non riporta la teleferica e la pertinenza mineraria e collegate lavorazioni a valle della medesima (Elaborato da B04 a B12). Il piano di gestione prevede terre e materiale detritico provenienti dall'esterno per la ricomposizione (terre e rocce di scavo). La relazione integrativa volontaria "Variante alla ricomposizione finale - Progetto definitivo" pag. 8 trasmessa dalla ditta e acquisita agli atti della Regione riporta, tra l'altro, le quantificazioni dei materiali da usarsi per la ricomposizione. Per tali materiali (terre 3.200 m³ + materiale detritico 26.000 m³), previsti in variante per un totale di 29.200 m³ ca., non risultano esplicitate le modalità di trasporto al cantiere minerario e gli stoccaggi (pertinenza + teleferica o mezzi di trasporto). Tra l'altro non risultano rispettate le statuizioni della D.G.R. 651/2007.

Mancano le operazioni di prima lavorazione prevista in cantiere/ carico scarico della teleferica, frantumazione/ macinazione/ vagliatura/ selezione/ classificazione/ separazione, ecc... del materiale di miniera previste nell'ambito della pertinenza mineraria a valle.

Mancano le attività di realizzazione delle pertinenze minerarie previste (strade, asfalti, uffici, magazzini, pesa, ecc...) nonché gli stoccaggi del minerale/materiali associati e delle terre e rocce di scavo e stime dimensionali/ubicazione dei medesimi.

Il piano di gestione dei rifiuti sostanzialmente non analizza le attività di prima lavorazione del minerale e dell'associato nonché la gestione delle acque nel cantiere e nelle pertinenze. L'area del cantiere minerario ricade nell'ambito delle aree di frana censite dal PAT e normate dall'art. 23 del medesimo e delle aree soggette a dissesto idrogeologico – zone di attenzione geologica PAI – Bacino Brenta Bacchiglione art. 6. Tali fragilità rilevate impongono una attenta gestione delle acque nel cantiere minerario sia ai fini idrogeologici e di stabilità del contesto che ai fini della tutela della sottostante circolazione idrica captata ad uso idropotabile.

- 3.6 Il progetto del cantiere minerario - variante volontaria integrativa (pag. 21) - prevede la produzione di materiale non utile (associato) dai lavori di prima lavorazione nei termini che seguono:

"(...) La selezione operata da tale sistema produrrà la seguente separazione:

- materiale utile da inviare allo stabilimento per la macinazione e produzione della barite;

- materiale non utile per la produzione della barite.

Quest'ultima tipologia di materiale può avere diversi utilizzi: nelle costruzioni stradali, nel settore edile e suo riutilizzo per la ricomposizione ambientale del cantiere minerario. Sarà previsto, quindi, il suo ritorno nel cantiere minerario per le opere di ricomposizione ambientale e, quello in eccesso, sarà inviato in altri impianti di selezione e frantumazione per la commercializzazione."

La relazione di variante citata riporta a pag. 8 la seguente frase *"(...) Per completare l'intervento di ricomposizione ambientale è richiesto un volume integrativo di circa 29.200 m³ dei quali circa 3.200 m³ di terreno vegetale e 26.000 m³ di altro materiale detritico. Il volume di materiale utile estratto sarà, quindi, di circa 175.000 m³ corrispondente a circa 500.000 ton , applicando un peso di volume di 3 ton/m³. (...)"*.

La tabella a pagina 7 quantifica il totale di riporto (mc 33.932) in cantiere come la somma dei seguenti volumi: terreno recuperato (mc 4.778) + terreno vegetale integrativo (mc 3.185) + materiale detritico di riporto (mc 25.970). La ditta acquisirà quindi 26.000 m³ di materiale detritico provenienti dall'esterno della miniera per la ricomposizione.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag.

13/29

La D.G.R. 651/2007 stabilisce che: “(...) il materiale associato derivante dai lavori di miniera, autorizzati nello specifico comprensorio minerario della specifica miniera (cantieri minerari), va utilizzato prioritariamente per le ricomposizioni ambientali della medesima; (...)”.

La ditta richiedente, di contro, intende acquisire dall'esterno materiale detritico (rocce di scavo etc. per 26.000 mc circa) e vendere il materiale associato derivante dai lavori di miniera che risulta conseguentemente in eccesso rispetto alle esigenze ricompositive considerando le acquisizioni di materiale detritico.

Ne consegue che tutto il materiale non utile (associato) derivante dalle attività di prima lavorazione effettuate nella pertinenza a valle della teleferica sarà venduto e destinato per opere civili, stradali, ecc. (Relazione di variante a pag. 21e pag 7).

Quanto sopra risulta in contrasto con le statuizioni della D.G.R. 651/2007 e non accoglibile.

- 3.7 Parte delle pertinenze risultano ubicate all'esterno della concessione mineraria. Per quanto attiene alle modifiche della viabilità di accesso al nuovo cantiere, prevista all'esterno della concessione mineraria, non trova valore quanto rilevato dalla ditta, ovverosia che automaticamente “(...) Gli interventi sulla viabilità di accesso e, in generale, le opere connesse al trasporto del materiale estratto sono considerati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 32 del Regio Decreto n° 1443 del 29/07/1927, anche se non rientranti nell'area della concessione mineraria.(...)”.

Per le pertinenze esterne alla concessione il concessionario può domandare la dichiarazione di pubblica utilità alla Regione ai sensi dell'art.32 del R.D. n.1443/1927 con specifica e motivata istanza che, previa valutazione può provvedere al riguardo. In particolare la viabilità esterna, l'impianto di trattamento del materiale estratto, la teleferica e le opere pertinenziali alla medesima avrebbero dovuto essere compiutamente definite nel progetto presentato sia ai fini della valutazione ambientale e paesaggistica che ai fini dell'ottenimento regionale delle condizioni di cui al citato art. 32. Le pertinenze esterne non risultano approvabili in modo disgiunto dal progetto di cantiere risultando inscindibili dal medesimo ai fini del pronunciamento regionale. Tale pronunciamento non risulta procedibile stanti le carenze progettuali (aspetti progettuali, piano di gestione dei rifiuti, aspetti paesaggistici etc.) Tra l'altro si evidenzia che il pilone a valle della teleferica è sostenuto da tiranti agganciati ad un basamento all'esterno della pertinenza mineraria e della zona D comunale; il pilone a monte della teleferica è sostenuto da tiranti agganciati ad un basamento posto all'esterno del cantiere minerario (vedi fig. 5 Layout della Relazione variante e All. 01 Impianto teleferica della stessa).

- 3.8 Lo studio di previsione dell'impatto acustico individua sforamenti dei limiti acustici in alcuni ricettori e propone come soluzione quanto segue:

“(...) Per rientrare in questi limiti si è deciso di agire posizionando delle barriere antirumore, di altezza 5 m per una lunghezza di circa 30 m, nelle zone in cui le macchine eseguono le operazioni di estrazione e ricomposizione. Le barriere andranno spostate in base al posizionamento delle macchine nelle varie fasi e dovranno essere posizionate il più vicino possibile ad esse in modo da avere una maggior attenuazione del rumore.

L'unica fase che non richiede il posizionamento delle barriere è la fase 10.

Le barriere scelte per l'intervento hanno le seguenti caratteristiche:

- Frangi luce protettivo, antipolvere;
- Fonoassorbente e fonoisolante;
- Dim. Standard del modulo: larghezza 2,40 mt, altezza da 2,00 a 6,00 mt;
- Imputrescibile e indegradabile: Non attaccabile da muffe, idrorepellente;
- Colore e rifiniture superficiale: Tipo RAL 9002 e colore cemento grezzo;
- Indice valore fonoisolamento pannello: Min. $R_{1w} = 32,0$ dB UNI EN ISO 717-1. (...)”.

Il progetto presentato non recepisce le mitigazioni stabilite dallo studio di previsione acustica - modalità di messa in opera e sedimi di localizzazione delle barriere, interferenze con le modalità e la logistica di coltivazione (estrazione/caricamento sulla teleferica, martelloni/esplosivi etc.) e prime lavorazioni in cantiere .



ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016

pag.

14/29

Il citato studio non considera i rumori provenienti dalle pertinenze minerarie (cantiere a valle, teleferica, ecc..).

3.9 Risulta inoltre necessario segnalare quanto segue:

- il P.R.G. vigente del Comune di Recoaro approvato dalla Regione Veneto riporta all'art.38 comma 4 la seguente dizione: “(...) *Nelle zone destinate a tutela ambientale non sono consentite nuove costruzioni ma ammesse le operazioni di (SE) con gli ampliamenti consentiti per le ZTO B nell'Art.27, punto 4, salvo i casi di immobili di pregio con norme specifiche; non è inoltre consentita l'apertura di nuove cave o miniere a cielo aperto. (...)*”.

Il Comune di Recoaro Terme ha adottato il P.I. con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 13.03.2015 evidenziando al punto 1.1 Obiettivi strategici, la lettera b. Tutela e salvaguardia dei beni naturalistici e storico culturali, nella quale si evidenzia l'intervento di tutela delle aree a valenza paesaggistica attraverso il divieto di apertura di nuovi cantieri di cave e miniere a cielo aperto (doc preliminare)

Art. 20 comma 9 del PI adottato:

“(...) 9. *Ambiti soggetti a concessione mineraria*

Nelle aree suddette valgono le norme nazionali e regionali, di polizia mineraria e ogni altra normativa settoriale attualmente vigente. In tali aree sono vietati gli scavi di sfruttamento minerario a cielo aperto.(...)”.

Quest'ultimo pronunciamento comunale appare potersi ritenere corretta interpretazione dei precedenti.

Il progetto presentato dalla ditta concessionaria di “nuovo cantiere minerario” con la modalità di coltivazione “a cielo aperto”, appare quindi in contrasto con le norme del PAT/PRG/P.I. Nel passato la ditta aveva avanzato ipotesi di coltivazione in sotterraneo, non ripresa dal progetto di nuovo cantiere oggetto di esame. Nell'ambito della miniera non esistono a tutt'oggi cantieri minerari autorizzati.

Si rileva la necessità di approfondire la valenza delle norme limitative inserite nel PAT/PRG/PI nei confronti della concessione mineraria, a termini scaduti, e con procedimento di decadenza in atto a seguito di inadempienze del concessionario, e mai concretamente attivata, con l'apertura di cantieri minerari.

Al riguardo si ritiene necessario acquisire dalle strutture regionali competenti pareri ed orientamenti.

Occorre tuttavia evidenziare che le motivazioni precedentemente esposte fino al punto 8.6 risultano autonomamente idonee e sufficienti per l'espressione del pronunciamento richiesto.

4 PRONUNCIAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA E TRASMISSIONE DEL MEDESIMO ALLA DITTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 bis DELLA L.R. n. 241/1990

La Commissione regionale V.I.A. regolarmente riunita in data 04/11/2015 ha espresso parere n. 560 non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per le motivazioni riportate in premessa a detto parere e sintetizzate in 8 punti (che di seguito si richiamano integralmente) ciascuno dei quali costituisce elemento idoneo a motivare il parere. Tali motivazioni sono state trasmesse alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. n. 241/1990, con nota prot. n. 475434 del 20/11/2015.

5 OSSERVAZIONI DELLA DITTA ALLA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA L.R. n. 241/1990 E NOTE ISTRUTTORIE/CONTRODEDUZIONI AI SINGOLI PUNTI

La Ditta ha prodotto in data novembre 2015 e trasmesso alla Regione (prot. 520580 in data 22/12/2015) le osservazioni alla comunicazione di preavviso di diniego a firma del dott. Geologo Stefano Conte. Tali osservazioni di seguito si riportano.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag.

15/29

5.1 Premessa

La Ditta CIMA BOCCHESI S.r.L. è titolare della Concessione mineraria denominata “Cima Bocchese” che si sviluppa in comune di Recoaro Terme nei versanti Sud Est del Monte Spitz, di cui al Decreto Distrettuale n. 14, del 28/11/1994.

Il decreto ha validità 20 anni ed è scaduto il 28/11/2014.

Nel novembre 2014 – prot. reg.le n. 502704 del 25/11/14 – la Ditta ha presentato istanza per:

- richiesta di rinnovo della concessione, in applicazione dell’articolo 16 del D.P.R. 18.04.1994, n. 382,
- predisposizione del cantiere minerario per l’estrazione della barite da realizzarsi sul versante Nord Est del crinale Sengio Croce.

Il progetto ricalcava quanto già presentato in precedenti procedimenti autorizzativi con il parere favorevole dal punto di vista del vincolo idrogeologico, forestale e da parte del Distretto Minerario di Padova.

In data 29/06/2015 la Ditta ha trasmesso agli Enti (prot. reg.le n. 273916) una variante spontanea al progetto al fine di ridurre ulteriormente l’impatto paesaggistico. Tale istanza mantiene invariata la superficie del cantiere minerario e rivede la morfologia finale, resa molto simile a quella preesistente, con conseguente riduzione di volumetria di materiale estraibile.

Premesso quanto sopra e considerato quanto emerso nella discussione della Commissione Regionale V.I.A. del 4/11/2015 la Regione Veneto trasmetteva con prot. n. 475434 del 20/11/2015 la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Con la presente relazione la Ditta intende presentare le proprie osservazioni allegando la relativa documentazione esplicativa.

Nota istruttoria/controdeduzioni

Il proponente rileva che il progetto “*ricalcava quanto già presentato in precedenti provvedimenti*” e “*rivede la morfologia finale resa molto simile a quella preesistente*”.

Al riguardo occorre ribadire quanto riportato alle precedenti pagg. 4 e 5 in premessa, come di seguito:

La Direzione regionale competente con Decreto n. 190 del 15/11/2011 (che qui integralmente si richiama) ha concluso il procedimento e archiviato il progetto presentato dalla ditta concessionaria nel 2004. Tale decreto evidenziava tra l’altro quanto segue:

- a) il progetto del 2004 costituisce nuovo progetto di coltivazione di cantiere minerario e, come tale, è sottoposto alla normativa vigente al momento della sua presentazione con particolare riferimento alla disciplina per la VIA;
- b) che l’autorizzazione a fini ambientali e paesaggistici del progetto datato 1997 per la coltivazione del cantiere minerario nell’ambito della miniera “Cima Bocchese” è stata denegata con provvedimento regionale n. 2197 in data 19/12/2002 e che il TAR Veneto con sentenza n. 604/2003 in data 02/04/2003 ha rigettato il ricorso presentato dalla ditta concessionaria per l’annullamento dell’atto;
- c) che (con nota regionale n. 340628 in data 15/07/2011) era stato comunicato il preavviso di diniego dell’istanza datata 04/04/2011, in quanto il progetto del 2004, ancorché redatto tenendo conto delle criticità espresse sul progetto del 1997, nessun collegamento aveva con quest’ultimo né poteva essere considerato sostitutivo del precedente e, pertanto, si configurava a tutti gli effetti quale nuovo progetto per la coltivazione del cantiere minerario e quindi obbligatoriamente assoggettato alla disciplina vigente al momento della sua presentazione, in particolare alla normativa concernente la VIA, rispetto alla quale il progetto medesimo appariva inadeguato.

La ditta concessionaria ha presentato ricorso avverso il citato Decreto Regionale n. 190/2011 e il TAR Veneto con Sentenza n. 132/2012 del 16/02/2012 ha respinto il ricorso della ditta confermando quindi la decisione assunta dalla Regione con il Decreto n.190 del 15/11/2011 e le motivazioni poste a fondamento della medesima.

La Regione Veneto con comunicazione prot.n. 289236 del 21/06/2012 ha contestato alla ditta l’omesso versamento dei canoni demaniali (diritto proporzionale + imposta regionale), confermando il procedimento di decadenza della concessione (vedasi avvio del procedimento di decadenza con comunicazione prot.n. 485904 in data 15/09/2010).

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag.

16/29

Allo stato attuale, la ditta Cima Bocchese S.r.l. non ha prodotto il nuovo deposito cauzionale né ha provveduto a versare i canoni dovuti per le annualità pregresse (diritto proporzionale + imposta regionale), talché è stata intrapresa la procedura di messa a ruolo dei crediti regionali per il recupero coattivo degli stessi per un ammontare complessivo di circa 158.800 € riferiti al periodo dal 2005 al 2014.

In data 25/11/2014 la ditta Cima Bocchese S.r.l. ha presentato alla Regione Veneto istanza di rinnovo della concessione mineraria per barite denominata “Cima Bocchese” e progetto di sfruttamento e ricomposizione ambientale del cantiere “Cima Bocchese”.

Va inoltre evidenziato che la ditta concessionaria aveva concordato un programma lavori per il 1999 (comunicazione 29/12/1998, prot. 2591) che prevedeva e stabiliva la realizzazione di una galleria per la coltivazione mineraria di base (coltivazione in sotterraneo – precedente pag. 2 – premessa).

5.2 Osservazione 1

Il primo dei motivi ostativi muove da due contestazioni entrambe infondate: 1) la prima riguarda la presunta decadenza della concessione mineraria; 2) La seconda fa riferimento all'applicazione dell'art. 34 del R.D. n. 1443/1927 che stabilisce che la concessione scaduta può essere rinnovata qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

1) Con riferimento al primo punto, ovvero all'asserita decadenza della concessione, quanto affermato non corrisponde al vero, non essendo intervenuto ad oggi e, men che meno, al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo alcun provvedimento di decadenza da parte della Regione Veneto.

Vero è, invece, che con la richiamata comunicazione prot. n. 289236 del 21/06/2012 la Regione avviare il procedimento di decadenza della concessione mineraria senza tuttavia portarlo a conclusione, per la quale l'art. 41 del RD. 1443/1927 stabilisce l'emissione di un provvedimento espresso (decreto).

Del resto, il provvedimento di decadenza non è atto vincolato, presupponendo in ogni caso una valutazione di tipo discrezionale da parte dell'amministrazione competente, come si desume dalla lettura dell'art. 40 del RD. 1443/1927, in forza del quale il Ministro per l'economia nazionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi la Regione) può - e non, deve - pronunciare la decadenza del concessionario quando questi non abbia osservato le disposizioni contenute nell'art. 25 (“Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di lire 400 per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione”).

Orbene se si considera che:

- la concessione era stata rilasciata dal Ministero competente nel gennaio del 1994;
- la Cima Bocchese, che in forza della normativa allora vigente, doveva acquisire il nulla osta ambientale, dopo aver presentato il progetto era stata costretta a ricorrere per ben 3 volte al TAR (due contro il Ministero (1) e da ultimo contro la Regione (2) per ottenere un diniego di autorizzazione ambientale debitamente motivato, ovvero tale da consentire al concessionario di apportare i giusti correttivi al progetto;
 - (1) *Il primo diniego del Ministero dei Beni paesaggistici interveniva in data 18/02/1998, successivamente confermato a seguito di riesame in data 03/02/1999, e impugnato dalla ditta Quartiero avanti al Tar Veneto; in pendenza del processo l'amministrazione statale annullava d'ufficio il diniego del 03/02/1999 sostituendolo con altro di analogo contenuto dispositivo del 29/09/1999, anch'esso impugnato e che il Tar, riuniti i procedimenti con sentenza n. 1553 del 06/04/2000, annullava per difetto di motivazione.*
 - (2) *Diniego della Direzione Urbanistica della Regione Veneto prot. n. 2197/47.01 del 16/05/2002. Impugnato avanti al Tar del Veneto, annullato per difetto di motivazione con sentenza n. 3082 del 26/06/2002.*
- una volta ottenuto un provvedimento di diniego legittimo sotto il profilo motivazionale, il procedimento ambientale era rimasto inopinatamente sospeso fino alla sua definitiva archiviazione (intervenuta con Decreto n. 190 del 15/11/2011) a seguito dell'inserimento nel piano urbanistico del Comune di Recoaro di una normativa urbanistica inapplicabile - ratione



ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016

pag.

17/29

temporis - al progetto della Cima Bocchese; salvo poi motivare l'archiviazione con la necessità di sottoporre il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale.

- medio tempore, infatti, era entrata in vigore la normativa che imponeva, per impianti come quello in esame, il ricorso alla procedura di VIA;
- Cima Bocchese aveva chiesto, proprio con la nota del 14/10/2012, la sospensione del suddetto procedimento motivata dal fatto che la Cima Bocchese stava affrontando gli ingenti costi della VIA. È da ritenersi che la Regione - né può essere verosimilmente diverso il significato della mancata conclusione del procedimento - abbia valutato inopportuno oltretutto ingiusto decretare la decadenza di un concessionario che, a causa di fatti ad esso non imputabili, non era ancora riuscito a mettere in esercizio una miniera per la quale aveva comunque versato (inutilmente) i canoni di concessione fino a tutto il 2006.

- 2) Neppure la seconda contestazione - ovvero l'asserita non rinnovabilità della concessione per omesso versamento di una parte delle annualità - coglie nel segno. L'infondatezza della stessa si ricava dalla lettura combinata degli artt. 34 e 40 del R.D. n. 1443/1927, da cui emerge che la fattispecie del "mancato adempimento degli obblighi imposti" (dalla concessione) è nettamente distinta da quella in cui il concessionario "non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt. 25, 26 e 27". Talché solo nel primo caso l'amministrazione potrebbe legittimamente negare il rinnovo della concessione scaduta (e non decaduta), rimanendo il mancato pagamento dei canoni (art. 25) solo ed esclusivamente una causa di decadenza.

Ragion per cui, la morosità della Cima Bocchese non può essere invocata per negare il rinnovo di una concessione che, per tale ragione, non sia stata dichiarata decaduta.

Nota istruttoria/controdeduzioni

Le controdeduzioni avanzate dal proponente risultano carenti, prive di fondamento e non condivisibili.

Si richiama integralmente quanto evidenziato al precedente punto 8.1 e si ribadiscono le motivazioni di cui al successivo punto 1 del pronunciamento VIA in data 04/11/2015.

Il proponente lamenta la "(...) *presunta decadenza della concessione mineraria e contesta l'applicazione dell'art. 34 R.D. 1443/1927 che stabilisce che la concessione scaduta può essere rinnovata qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli. (...)*".

Si ribadisce quanto evidenziato nelle premesse e riportato sinteticamente al punto 1 del parere contrario.

La Commissione ha evidenziato l'esistenza di un procedimento di decadenza, le motivazioni del medesimo (art. 40 R.D. 1443/1927). La Commissione ha evidenziato inoltre le criticità afferenti alle condizioni per il rinnovo della concessione per inottemperanza agli obblighi della concessione (art. 34 del R.D. 1443/1927).

La Commissione ha altresì rilevato che la ditta ha omesso di segnalare/valutare tali aspetti rilevanti sia ai fini ambientali che minerari.

Occorre inoltre evidenziare che sia la concessione mineraria originaria in data 28 novembre 1994 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28/01/1995 all'art. 3 lett. g) che il successivo decreto di trasferimento in data 18 gennaio 2000 registrato presso la Ragioneria Regionale dello Stato al n. 2/2000 in data 25 gennaio 2000 all'art. 2 lett. d) impongono espressamente quale obbligo di concessione, la corresponsione allo Stato (ora Regione) del diritto annuo anticipato.

La ditta non ha ottemperato a tale obbligo espressamente imposto dall'atto di concessione ed è soggetta quindi alle condizioni stabilite dall'art. 34 del R.D. 1443/1927 in sede di rinnovo e correlato procedimento oggetto di esame.

La Commissione ha rilevato altresì che la ditta precedentemente all'istanza di rinnovo della concessione (25/11/2014) era stata assoggettata al diverso procedimento di decadenza di cui all'art. 40 del R.D. 1443/1927 non concluso.

Si rileva altresì che la ditta ha omesso di effettuare il prescritto deposito cauzionale.

Non risultano altresì fondate le altre doglianze della ditta risultando in capo alla medesima l'obbligo di proporre progettualità di coltivazione compatibili con i valori ambientali espressi dal sito dal più ampio contesto di zona.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag.

18/29

La documentazione tecnico amministrativa agli atti, il progetto presentato e la documentazione trasmessa dalla ditta evidenziano, tra l'altro, rilevanti criticità/carenze in merito alla capacità tecnico-economica della medesima ed alla capacità di adempiere agli obblighi connessi alla coltivazione del giacimento con modalità compatibili con i prevalenti interessi pubblici anche di natura ambientale.

5.3 Osservazione 2

Premesso che l'Art 94 del decreto 152 del 2006 . “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” definisce al comma 1 che:

“(…) 1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;*
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;*
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.*
- e) aree cimiteriali;*
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;*
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative quantitative della risorsa idrica;*
- h) gestione di rifiuti;*
- i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
- m) pozzi perdenti;*
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. (…)*”.

Non risulta che sia stata effettuata alcuna prescrizione nel caso delle sorgenti indicate con 1-2-3 nella planimetria di progetto e nella planimetria del comune ne' tantomeno per le altre poste a notevole distanza; La sorgente 1 è ubicata in prossimità del contatto fra i calcari di M. Spitz (rocce impermeabili) e il detrito di falda che costituisce il sedimento di copertura superficiale dei calcari (tra cima Sengio Croce ed il cantiere minerario.).

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag.

19/29

I sopralluoghi condotti in sito hanno permesso di valutare l'origine delle acque della sorgente numero 1 citata (emergenza principale del gruppo più vicino).

Le acque di questa sorgente derivano dall'infiltrazione di acque meteoriche entro il materasso detritico superficiale di copertura che giace a monte delle emergenze, nella fascia tra il cantiere e le cime rocciose.

In estrema sintesi le sorgenti sono alimentate da un acquifero costituito da materiale sciolto superficiale che non sarà minimamente interessato dai lavori in quanto non ha nulla a che fare con le mineralizzazioni di barite.

Il materiale estratto fa parte di un livello calcareo reso impermeabile dalla mineralizzazione di barite e che non contiene risorse idriche.

I materiali sciolti che alimentano la sorgente 1 sono esterni al cantiere.

La Dottoressa Vuillermin nel 1996 aveva condotto studi approfonditi sulla portata e sul bacino idrologico superficiale che alimenta la sorgente 1. Il bacino idrografico afferente alla sorgente 1 è stato valutato con estensione pari a 18,45 ha, esterno al cantiere.

Per portata, chimismo e temperatura si tratta di una falda superficiale alimentata dalle piogge e presente nei depositi quaternari superficiali.

Secondo lo studio della Vuillermin la sorgente ha una portata pressoché permanente ad eccezione dei mesi di magra di luglio ed agosto, in media la portata della sorgente è 0,5 l/sec e l'alimentazione deriva unicamente dalle acque di scorrimento superficiale.

Si tratta di una portata molto modesta sufficiente ai fabbisogni primari di pochissime abitazioni.

Le altre sorgenti in località Consolana, Povoli e Parente sono dovute all'affioramento di acque circolanti entro le fratture dell'ammasso roccioso sottostante ai calcari interessati dal cantiere.

Si tratta di altre formazioni geologiche, permeabili per fratturazione che al contatto con rocce meno permeabili provocano l'emergenza delle sorgenti poste a valle del cantiere.

Il bacino di alimentazione di questi acquiferi è comunque esterno al cantiere, che è costituito, ribadiamo, da rocce impermeabili.

Le sorgenti indicate con i numeri 1-2-3 hanno portate modeste, un interesse locale riferito a poche famiglie e non vi è interferenza con l'attività di miniera.

Quando esposto è dimostrato dalla sezione seguente, nella quale sono indicati sia il cantiere minerario sia le sorgenti.

Si ribadisce che il cantiere è impostato su calcari impermeabili.

Dalla figura 2 si evince la ridotta incidenza dell'intervento in relazione alla presenza dell'acquifero che alimenta le sorgenti poste a valle. Le sorgenti indicate non rientrano fra le "sorgenti captate" indicate nella Tavola 1: "Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale" allegata al Piano di Assetto del Territorio adottato dal Comune con delibera del C.C. n. 16 del 19/03/14. In prossimità del sito non vi sono pozzi o sorgenti segnalate dall'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, ente che gestisce la risorsa idrica e, quindi, il territorio dal punto di vista acquedottistico, fognario e depurativo. Si deve infine sottolineare che la Regione Veneto con D.G.R. 927 del 30/03/1999 ha rilasciato un'autorizzazione ai fini forestale e del vincolo idrogeologico, per l'apertura e l'esercizio del cantiere minerario denominato "Cima Bocchese" nell'ambito dell'omonima concessione mineraria per barite. Nelle premesse della Delibera, dichiarate parte integrante della stessa al punto 1, si precisa che in data 24/11/1998 è stato effettuato da parte del personale del Servizio Forestale Regionale di Vicenza congiuntamente ad un dirigente della Direzione Reg.le Geologia e ciclo dell'acqua, un sopralluogo nell'area oggetto dell'intervento. Tale documento, che si allega, prova la non interferenza del cantiere con il sistema idrogeologico locale. Il rischio di interferenza/compromissione tra il cantiere e le sorgenti non è stato provato con alcun dato tecnico, ma semplicemente sulla base della distanza. Peraltro a pagina 2 della D.G.R. n. 927/1999 si dichiarava che le note di "riserva e contrarietà" del comune di Recoaro erano motivate in modo alquanto generico.

Nota istruttoria/controdeduzioni

Le controdeduzioni avanzate dal proponente risultano carenti, non condivisibili e prive di fondamento.

Si richiama integralmente quanto evidenziato al precedente punto 8.2 e si ribadiscono le motivazioni di cui al successivo punto 2 del pronunciamento VIA in data 04/11/2015.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag.

20/29

Il proponente, in sede di controdeduzioni, richiama l'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e ribadisce i contenuti espressi dal progetto; richiama la datata D.G.R. 927 del 30/03/1999 peraltro rilasciata ai soli fini forestali e del vincolo idrogeologico (L.R. N. 52/78 e art. 55 prescrizioni di Polizia forestale) e quindi disgiunta da valutazioni afferenti alla tutela delle risorse idriche per i prevalenti aspetti acquedottistici.

Allega schizzi planoaltimetrici peraltro alquanto imprecisi ed inadeguati.

Rileva poi *“(…) che il rischio di interferenza/compromissione tra il cantiere e le sorgenti non è stato approvato con alcun dato tecnico ma semplicemente sulla base della distanza”* e che tali sorgenti hanno *“una portata molto modesta sufficiente ai fabbisogni primari di pochissime abitazioni (…)”*.

Si ribadisce al riguardo quanto riportato al punto 7.2 del pronunciamento VIA in data 04/11/2015 che di seguito si riporta:

“Il Cantiere minerario risulta ad una distanza inferiore a 200 metri da punti di captazione ad uso acquedottistico di acque sotterranee (sorgenti captate). Tali sorgenti sono limitrofe al confine a valle del cantiere. All'interno della concessione mineraria sono presenti più sorgenti captate ad uso acquedottistico. Le medesime e le connesse reti sono catalogate dal Comune di Recoaro.

Il progetto/SIA considera alcune sorgenti captate e nei confronti di queste non evidenzia criticità salvo evidenziare che *“(…) a maggior protezione delle acque sarà sufficiente eventualmente applicare un filtro in corrispondenza dell'opera di presa, o creare un materasso filtrante in una zona opportunamente ubicata (…)”* (punto 7.2 dell'Indagine geologica per il progetto di coltivazione a firma del Geol. Vuillermin, allegata al progetto 2004 depositata DMPD 2764 del 30/12/1997).

La variante volontaria individua solo alcune sorgenti evidenziando che queste non sono alimentate dall'ambito del cantiere ma da ambiti posti a monte del medesimo. Ciò senza fornire studi e prove di non interferenza/compromissione tra ambito del cantiere e sorgenti (fluorescina, traccianti vari, ecc...).

Le osservazioni pervenute hanno indicato le sorgenti e il Comune ha fornito una mappa delle sorgenti acquedottistiche attive poste a valle del cantiere minerario. Successivamente il Comune ha trasmesso una osservazione integrativa datata Ottobre 2015. Da quanto emerso in sede di sopralluogo e dalla osservazione comunale trasmessa emerge che le sorgenti acquedottistiche captate 1, 2, 3, 4 servono le contrade Povoli, Tinazzi, Sassetti, Riva nonché Bocchese e Castagna (55 famiglie). Tali sorgenti acquedottistiche captate sono poste nell'immediato limitare a valle del cantiere minerario.

La realizzazione del cantiere e correlati lavori pone ad elevato rischio di interferenza e compromissione le connotazioni delle circolazioni idriche captate delle citate sorgenti acquedottistiche che costituiscono unico approvvigionamento idrico per le contrade precedentemente citate. L'interferenza/compromissione riguarda sia la portata che la salubrità della circolazione idrica captata ad uso acquedottistico che deve essere garantita ancor prima della captazione. Il rischio di interferenza/compromissione riguarda anche le sorgenti 7, 8, 9 e le altre sorgenti non acquedottistiche che tuttavia connotano ambientalmente il più ampio contesto. Si richiamano i contenuti dei rilievi forniti dal Comune.

La documentazione progettuale e ambientale (SIA) presentata dalla ditta risulta sostanzialmente carente e inadeguata per quanto attiene lo studio, le prove e l'analisi dei rischi ambientali nei confronti delle citate sorgenti e correlate circolazioni idriche nonché nei confronti del sistema socioeconomico.

Inoltre la compromissione delle sorgenti acquedottistiche e conseguente abbandono dei luoghi comporterebbe un rilevante vulnus ambientale/paesaggistico costituito dalla riduzione/destrutturazione e connotazione dell'assetto insediativo storico.

L'area del cantiere minerario ricade nell'ambito delle aree di frana censite dal PAT e normate dall'art. 23 del medesimo e delle aree soggette a dissesto idrogeologico – zone di attenzione geologica PAI – Bacino Brenta Bacchiglione art. 6. Tali fragilità rilevate incentivano i rischi di compromissione delle circolazioni idriche captate ad uso idropotabile.”

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag.

21/29

La datata D.G.R. 927 del 30/03/1999 è stata rilasciata ai soli fini forestali e del vincolo idrogeologico (L.R. n. 52/78 e art. 55 prescrizioni di Polizia forestale) e non esprime valutazioni afferenti alla tutela delle risorse idriche ai fini acquedottistici.

Il rischio elevato di interferenza tra il cantiere e le sorgenti acquedottistiche emerge da molti dati quali: ubicazione delle medesime rispetto al cantiere, distanza dal cantiere, altimetria dei luoghi, geologia ed idrogeologia del contesto.

Le sorgenti acquedottistiche esistenti, captate ed utilizzate (vedasi osservazioni e documentazione trasmessa dal Comune) sono soggette a tutela anche ai sensi della vigente normativa ambientale e sanitaria. La loro integrità idrogeologica/ambientale/sanitaria va garantita.

5.4 Osservazione 3

La ditta si impegna a garantire con adeguata fidejussione le opere di ricomposizione.

La relazione paesaggistica è stata redatta da un forestale esperto e la filosofia concordata con la sovrintendenza è di ripristinare l'area di cantiere ricreando le forme e le caratteristiche attuali del paesaggio.

Nella versione integrativa sono state tolti tutti gli interventi che determinavano andamenti del paesaggio non naturaliformi, quali il laghetto per il ristagno delle acque o la viabilità di cantiere.

La teleferica è un'opera provvisoria atta a ridurre gli impatti sul traffico che può essere anche non realizzata.

La teleferica sarà rimossa a conclusione del cantiere.

Gli interventi di recupero saranno effettuati più velocemente possibile.

Da evidenziare che l'estensione limitata del cantiere, circa 19.600 m², e la sua elevazione di circa 500 m rispetto al fondo valle, limitano la sua visibilità dai diversi punti di vista individuati e verificati nella Tav. B13, presentata con le integrazioni di giugno 2015. L'esecuzione delle riprese fotografiche eseguite da punti di vista preferenziali, come, ad esempio, quelli collocati nel versante opposto ed alle stesse quote del cantiere, ha incontrato diverse difficoltà a causa della presenza di vegetazione, foschia e illuminazione non ideale.

La valutazione positiva della componente "Ambiente umano: salute e benessere" deriva dalla constatazione che l'intervento, sotto questo aspetto, rappresenta in ogni caso un'attività economica e, quindi, produttiva con conseguenti benefici. L'effetto positivo sull'"Ambiente umano: assetto territoriale (viabilità)" è dovuto all'intervento associato di sistemazione della viabilità locale di accesso agli agglomerati posti poco più a valle del sito.

L'idrologia locale è rappresentata unicamente dal ruscellamento superficiale. Questo spiega i ridotti impatti valutati per la componente "Acque superficiali".

Non sono stati rilevati elementi dovuti all'intervento che possono di fatto interferire con la circolazione sotterranea e con il relativo bilancio idrico, come dimostrato nella Figura 2. Di conseguenza è stato valutato un impatto nullo sulla componente "Acque sotterranee".

In precedenza con prot. n. 2197 del 19.12.2012 la Regione Veneto aveva espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'opera sotto il profilo della tutela paesaggistica ai sensi art. 151 D. Lgs. 490/99.

Le motivazioni risultavano di natura paesaggistica in quanto alteravano il contesto montano e la conformazione del versante.

Il TAR Veneto con sentenza 2253 del 2003 accoglieva la tesi della necessità di un ripristino più "naturaliforme", indicando il percorso della riproposizione del progetto con una diversa ricomposizione.

Tesi affrontata nelle integrazioni del 2015 al progetto presentato nel novembre 2014.

Nota istruttoria/controdeduzioni

Le controdeduzioni avanzate dal proponente risultano carenti, non condivisibili e prive di fondamento.

Si richiama integralmente quanto evidenziato al precedente punto 8.3 e si ribadiscono le motivazioni di cui al successivo punto 3 del pronunciamento VIA in data 04/11/2015.

Si rileva inoltre che la teleferica costituisce pertinenza mineraria e parte del progetto che ne prevede la realizzazione. Le pertinenze minerarie, soggiacciono a VIA e seguono le sorti della miniera ai sensi delle vigenti norme.



ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016

pag.

22/29

La ditta in merito alla inadeguata temporalità valutata dal SIA, si limita a controdedurre evidenziando che “(...) gli interventi di recupero saranno effettuati il più velocemente possibile (...)”.

Per quanto attiene agli impatti prodotti dalla miniera si ribadisce che “(...) i valori assegnati alle matrici risultano incoerenti, non aderenti alla realtà (...)”.

5.5 Osservazione 4

Al fine di perseguire l'obiettivo di creare una morfologia finale maggiormente attinente a quella che caratterizza ora i luoghi, non sarà realizzata la strada di coronamento del cantiere.

Saranno evitati, quindi, gli impatti visivi determinati dagli scassi creati per la realizzazione di tale struttura.

Le aree a monte durante il cantiere, saranno comunque raggiungibili da altra viabilità.

Attualmente il collegamento è del tutto disagiata praticamente transitabile solo a piedi.

È previsto, come riportato nei grafici integrativi, un tracciato realizzato con la ricomposizione ambientale che ripristinerà il collegamento interrotto dall'attività della miniera.

Il nuovo tracciato stradale di collegamento, sarà realizzato nel corso della ricomposizione finale, evitando sbancamenti e movimenti terra importanti, adottando le tecniche dell'ingegneria forestale.

Lo spirito del progetto è di valorizzare l'area migliorando la viabilità e rendendo più accessibile e più fruibile il bosco.

Nota istruttoria/controdeduzioni

Le controdeduzioni avanzate dal proponente risultano carenti, non condivisibili e prive di fondamento.

Si richiama integralmente quanto evidenziato al precedente punto 8.4 e si ribadiscono le motivazioni di cui al successivo punto 4 del pronunciamento VIA in data 04/11/2015.

5.6 Osservazione 5

Il progetto prevede una semplice riduzione volumetrica del materiale estratto per favorire il trasporto a valle.

Non si produrranno rifiuti di estrazione.

Tutto il materiale non riutilizzabile per i ripristini sarà portato a valle.

I problemi indicati della diffusa presenza di RAE con le conseguenze che ne derivano non sono possibili.

L'attività della miniera determinerà un asporto di circa 4.800 m³ di terreno vegetale che sarà accantonato per l'intervento di ricomposizione ambientale. Non si tratta di rifiuto ma di terreno di copertura che sarà riutilizzato velocemente.

Per completare l'intervento di ricomposizione ambientale è richiesto un volume integrativo di circa 29.200 m³ dei quali circa 3.200 m³ di terreno vegetale e 26.000 m³ di altro materiale detritico.

Non sono previsti rifiuti da attività estrattiva.

Nota istruttoria/controdeduzioni

Le controdeduzioni avanzate dal proponente risultano carenti, non condivisibili e prive di fondamento.

Si richiama integralmente quanto evidenziato al precedente punto 8.5 e si ribadiscono le motivazioni di cui al successivo punto 5 del pronunciamento VIA in data 04/11/2015.

Il pronunciamento VIA non evidenzia una diffusa presenza di rifiuti da attività estrattiva, ma le gravi carenze e l'inaccogliabilità del piano di gestione dei rifiuti da estrazione presentato dalla ditta.

5.7 Osservazione 6

La presenza di barite nel giacimento minerario può variare da zona a zona nell'ambito del cantiere minerario, in quanto il processo di mineralizzazione si completa con tenori diversi, come rilevato nella relazione geologica allegata al progetto (A02: Relazione geologica).

Il materiale estratto, prima di essere sottoposto alla specifica lavorazione, deve essere sottoposto a cernita preliminare per scartare quelle porzioni di roccia ritenute povere del minerale o, comunque, con contenuto non sufficiente a giustificare il trattamento successivo.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag.

23/29

Il principale parametro che permette di individuare le rocce maggiormente ricche di barite è, come risaputo, il peso specifico. È necessaria quindi la messa in opera di apposita impiantistica che operi la selezione in base a tale caratteristica fisica.

L'impiantistica potrà essere installata nell'area individuata a valle del cantiere in località Facchini, come individuata nel P.R.G. del Comune di Recoaro Terme.

Non si tratta di vendere il materiale associato ma di operare una pre-lavorazione a valle per separare la barite dal calcare.

Il materiale di scarto risultante dal trattamento per la separazione della barite avrà un grado di finezza tale per cui non sarà possibile riportarlo in cantiere per questioni di sicurezza onde evitare franamenti. Verrà quindi impiegato per la produzione calcestruzzo, e se non trova riutilizzo smaltito in discarica.

Nota istruttoria/controdeduzioni

Le controdeduzioni avanzate dal proponente risultano carenti, non condivisibili e prive di fondamento.

Si richiama integralmente quanto evidenziato al precedente punto 8.6 e si ribadiscono le motivazioni di cui al successivo punto 6 del pronunciamento VIA in data 04/11/2015.

Il proponente rileva che “(...) *Il materiale di scarto risultante dal trattamento per la separazione della barite avrà un grado di finezza tale per cui non sarà possibile riportarlo in cantiere per questioni di sicurezza onde evitare franamenti. Verrà quindi impiegato per la produzione calcestruzzo, e se non trova riutilizzo smaltito in discarica(...)*”.

Quanto evidenziato dal proponente risulta strumentale e non accoglibile. Si ricorda l'elevata fragilità del sistema logistico e della viabilità di collegamento del sito e della pertinenza mineraria ai luoghi di eventuale utilizzo del materiale associato.

Si rileva inoltre, al riguardo, che gli eventuali rifiuti provenienti dalle lavorazioni minerarie vanno collocati su discariche appositamente individuate nell'ambito della miniera ai sensi del D. Lgs. 117/2008 D.G.R. 761/2010 e Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

5.8 Osservazione 7

Il pilone a monte è agganciato ad un basamento posto all'interno della concessione mineraria.

Il pilone a valle sarà posto entro la zona D comunale.

I tiranti anche se collocati in aree esterne non richiedono interventi o superfici rilevanti.

Nota istruttoria/controdeduzioni

Le controdeduzioni avanzate dal proponente risultano carenti, non condivisibili e prive di fondamento.

Si richiama integralmente quanto evidenziato al precedente punto 8.7 e si ribadiscono le motivazioni di cui al successivo punto 7 del pronunciamento VIA in data 04/11/2015.

Si rileva inoltre che per le opere esterne all'area della concessione (pertinenza mineraria a valle, teleferica, etc.) la ditta deve espressamente chiedere la dichiarazione di pubblica utilità che viene emanata dall'Autorità amministrativa sentito l'organo consultivo tecnico. Al termine della concessione (esaurimento o incoltivabilità del giacimento) la ditta dovrebbe procedere come stabilito dalle vigenti norme (Cassazione 29.03.1969 n. 1032 “Giust. Civ. Mass. 1969, 522).

5.9 Osservazione 8

È stato eseguito uno studio previsionale di impatto acustico dell'area del cantiere minerario, perizia che ha posto delle prescrizioni all'attività essendo stati imposti dalla classificazione acustica comunale dei limiti molto rigidi.

La relazione può essere integrata, si segnala che non sono pervenute dalla commissione richieste di integrazioni, ne' è stata convocata alcuna riunione istruttoria.

Allegati: D.G.R. 927 del 30/03/1999 – autorizzazione ai fini forestale e del vincolo idrogeologico per l'apertura e l'esercizio del cantiere minerario denominato “Cima Bocchese” nell'ambito dell'omonima concessione mineraria per barite.

Nota istruttoria/controdeduzioni

Le controdeduzioni avanzate dal proponente risultano carenti, non condivisibili e prive di fondamento.



ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016

pag.

24/29

Si richiama integralmente quanto evidenziato al precedente punto 8.8 e si ribadiscono le motivazioni di cui al successivo punto 8 del pronunciamento VIA in data 04/11/2015.

6 VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. n. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- il R.D. n. 1443 del 22/07/1927, Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno e tutte le vigenti norme in materia mineraria;
- la L.R. Veneto n. 7 del 25/02/2005, art. 1, Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo, nonché la L.R. n. 44/1982 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 651 20/03/2007 Determinazioni, indirizzi e linee guida in ordine alle attività di miniera e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione di cantieri minerari già autorizzati;
- il D. Lgs. n. 117 del 30/05/2008 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. n. 761 del 15/03/2010;
- R.D.L. 15/06/1936, n. 1347 - Provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- R.D. 25/01/1937, n. 218 - Convertito in legge il R.D.L. 15/06/1936, n. 1347;
- L. 04/03/1958 n. 198 - Delega al potere esecutivo in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere;
- D.P.R. 14/01/1972, n. 2 (art. 1, lett. a) - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materie di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale;
- D.P.R. 24/07/1977, n. 616, art. 61 e Art. 82 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/07/1975, n. 382;
- L. 06/10/1982, n. 752 - Norme per l'attuazione della politica mineraria;
- L. 08/07/1986, n. 349 (art. 2, lett. d) - Istituzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale;
- L. 30/07/1990, n. 221 - Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria;
- D.P.R. 18/04/1994, n. 382 - Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale;
- D.L. 30/03/1999, n. 96 - Intervento sostitutivo del governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della L. 15/03/1997, n. 59, e successive modificazioni (art. 9);
- il D.P.R. n. 128 del 09/04/1959, Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R. n. 2299/2014 relativi alla Rete Natura 2000;
- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 concernente il vincolo idrogeologico;

vista la concessione mineraria in essere oggetto di procedimento di decadenza a seguito di inadempimenti della ditta concessionaria;

visto quanto stabilito dall'art. 34 del R.D. n. 1443/1927;

vista la documentazione V.Inc.A. presentata;

vista la documentazione progettuale presentata dalla ditta, le successive integrazioni alla medesima,

rilevato che l'istanza avanzata dalla ditta richiedente attiene al rilascio del rinnovo della concessione mineraria, all'autorizzazione di un progetto di cantiere minerario e connesse pertinenze minerarie (funzionali - teleferica - cantiere a valle - viabilità etc.) da valutarsi ai sensi delle

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

pag.

25/29

vigenti norme ambientali e minerarie (R.D. n.1443/1927, L.R. n.7/2005, D.G.R. n.651/2007, etc.) e delle prescrizioni contenute nella concessione mineraria così come integrata e modificata. Tutto ciò con il titolo unico di cui alla L.R. n. 7/2005 art.1 comma 2 previe nuove valutazioni per i vari aspetti compresi gli aspetti idrogeologici - ambientali - forestali e previa acquisizione del pronunciamento dell'autorità paesaggistica.

visto che l'istanza di rinnovo della concessione mineraria e correlata istanza per l'apertura di un cantiere minerario è riferita anche alla realizzazione di pertinenze minerarie in parte esterne al perimetro della concessione.

rilevato che nell'ambito della concessione mineraria "Cima Bocchese" le varie istanze avanzate dalla ditta richiedente per l'apertura di cantieri minerari non sono mai state ambientalmente/paesaggisticamente autorizzate. Conseguentemente non sono mai stati aperti cantieri minerari.

viste le comunicazioni del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza in premessa riportate;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Vicenza;

viste e valutate le osservazioni pervenute;

preso atto che l'intervento così come proposto e integrato, risulta localizzato in un'area in cui sono presenti vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientale;

visto il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Vicenza il P.A.T. e il P.R.G./P.I. del Comune di Recoaro Terme;

visto e richiamato il pronunciamento della Commissione VIA in data 04/11/2015 trasmesso alla ditta con nota protocollo 475434 del 20/11/2015 ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990;

viste le osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in data novembre 2015 trasmesse dalla ditta;

valutate le valenze socio economiche espresse dall'intervento, e valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente;

valutati e bilanciati gli interessi ambientali e l'interesse minerario espresso dal progetto;

preso atto che l'interesse espresso dall'istanza e correlata documentazione ambientale/progettuale così come integrata risulta non compatibile con gli altri interessi pubblici ed ambientali espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento.

richiamato e condiviso quanto precedentemente evidenziato dal presente atto ed in particolare le note istruttorie/controdeduzioni precedentemente espresse al Capitolo 9 in risposta alle osservazioni avanzate dalla ditta a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis Legge n. 241/1990;

accertato che le scelte e le considerazioni prospettate, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;

tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A., presenti tutti i suoi Componenti (assenti il Presidente, il Commissario Straordinario ARPAV, il Dott. Nicola Dell'Acqua, Componente esperto della Commissione), esprime all'unanimità dei presenti

parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame presentato dalla Ditta Cima Bocchese S.r.l. (Sede legale in Via Monte Grappa, 2/F – 36016 Thiene (VI) – P.IVA e C.F. 02778810248), per le motivazioni evidenziate in premessa e di seguito sintetizzate e riportate, ciascuna delle quali costituisce elemento idoneo a motivare il parere:



ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016

pag.

26/29

- 1) l'istanza avanzata dalla ditta richiedente attiene al rinnovo della concessione mineraria, all'autorizzazione di un progetto di cantiere minerario e connesse pertinenze minerarie (funzionali - teleferica - cantiere a valle - viabilità etc.) da valutarsi ai sensi delle vigenti norme ambientali e minerarie (R.D. n.1443/1927, L.R. n. 7/2005, D.G.R. n.651/2007, ecc.) e delle prescrizioni contenute nella concessione mineraria così come integrata e modificata.

Tutto ciò con il titolo unico di cui alla L.R. n. 7/2005 art.1 comma 2 previe nuove valutazioni per i vari aspetti compresi gli aspetti idrogeologici - ambientali - forestali e pronunciamento dell'autorità paesaggistica.

In data 25/11/2014 la ditta Cima Bocchese S.r.l. ha presentato alla Regione Veneto istanza di rinnovo della concessione mineraria per barite denominata "Cima Bocchese" e progetto di sfruttamento e ricomposizione ambientale del cantiere "Cima Bocchese" senza provvedere agli obblighi imposti espressamente alla medesima dall'atto di concessione mineraria relativi al pagamento dei diritti proporzionali.

L'art.34 del R.D. n. 1443/1927 stabilisce che la concessione scaduta può essere rinnovata qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

Qualora la concessione non sia rinnovata si applica quanto stabilito dall'art. 35 del R.D. n. 1443/1927.

Si rileva inoltre la Regione Veneto, Sezione Geologia e Georisorse, con comunicazione prot. n. 289236 del 21/06/2012 ha, in altra sede e per gli aspetti afferenti alle norme minerarie, confermato alla ditta Cima Bocchese S.r.l. anche l'avvio di un diverso procedimento attinente alla decadenza della concessione per omesso pagamento del diritto proporzionale e imposta regionale (vedasi precedente avvio del procedimento con comunicazione prot. n. 485904 in data 15/09/2010).

La ditta Cima Bocchese S.r.l. non ha inoltre prodotto il deposito cauzionale dovuto.

In relazione all'inadempienza all'obbligo di legge, per le annualità pregresse dal 2005 al 2014 e per un ammontare complessivo di circa 158.800 €, è stata intrapresa la procedura di messa a ruolo dei crediti regionali per il recupero coattivo degli stessi.

La ditta in sede di istanza di rinnovo e di studio/valutazione ha ignorato tali dati essenziali sia per gli aspetti minerari che ambientali.

Si richiama quindi quanto statuito dall'art. 34 del R.D. n. 1443/1927 e si rileva e conferma l'inesistenza delle condizioni minime afferenti alla rinnovabilità della concessione.

- 2) Il Cantiere minerario risulta ad una distanza inferiore a 200 metri da punti di captazione ad uso acquedottistico di acque sotterranee (sorgenti captate ed utilizzate). Tali sorgenti sono limitrofe al confine del cantiere minerario verso valle. All'interno della concessione mineraria (in ambito a valle del cantiere) sono presenti più sorgenti captate ad uso acquedottistico. Le medesime sono captate e, con le connesse reti, catalogate dal Comune di Recoaro.

La realizzazione del cantiere e correlati lavori pone ad elevato rischio di interferenza e compromissione le connotazioni delle circolazioni idriche captate dalle citate sorgenti acquedottistiche che costituiscono unico approvvigionamento idrico per le contrade precedentemente citate. L'interferenza/compromissione riguarda sia la portata che la salubrità della circolazione idrica captata ad uso acquedottistico che deve essere garantita ancor prima della captazione.

Il rischio di interferenza/compromissione riguarda anche le sorgenti 7, 8, 9 e le altre sorgenti non acquedottistiche che tuttavia connotano ambientalmente il più ampio contesto. Si richiama lo stato dei luoghi, le osservazioni pervenute, ed i contenuti dei rilievi forniti dal Comune.

La documentazione progettuale e ambientale (SIA) presentata dalla ditta risulta sostanzialmente carente e inadeguata per quanto attiene lo studio, le prove e l'analisi dei rischi ambientali prodotti dal cantiere di progetto nei confronti delle citate sorgenti e correlate circolazioni idriche.

Si rileva che il concretizzarsi della compromissione delle sorgenti acquedottistiche ed il conseguente, correlato abbandono dei luoghi comporterebbe un rilevante vulnus ambientale/paesaggistico costituito dalla riduzione/destrutturazione e deconnotazione dell'assetto insediativo storico espresso dai luoghi.



ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016

27/29

pag.

- 3) La ditta ha trasmesso a Regione, Provincia, Comune, autorità paesaggistica, ecc., la comunicazione recepita al prot. della Regione n. 273916 in data 02/07/2015, con la quale ha inviato un progetto di integrazione che costituisce variante (6 relazioni e 10 tavole) alla documentazione progettuale presentata e parziale risposta a quanto chiesto dall'autorità paesaggistica. Trattasi nel concreto di variante volontaria al progetto di cantiere (volumi, temporalità, modalità, spostamento teleferica, ecc..) e di una parziale risposta alla richiesta di integrazione dell'autorità paesaggistica.

Con la medesima comunicazione la ditta ha chiesto il riavvio dell'istruttoria.

La valutazione degli impatti paesaggistici viene esplicitata nei confronti del cantiere minerario e non delle pertinenze minerarie anche esterne alla concessione che esprimono elevati impatti (esempio: teleferica, pertinenza mineraria/impianti a valle della teleferica etc.). La teleferica in progetto costituisce un marcatore della posizione del cantiere e della pertinenza oltre che di un elemento avulso che impatta visivamente e trasversalmente nel sistema paesaggistico della valle. Trattasi di un'opera di rilevante consistenza e impatto ambientale/paesaggistico che con tratta unica dovrebbe collegare i due versanti della vallata: il cantiere minerario da un lato con la pertinenza mineraria a valle dall'altro lato.

Le fotosimulazioni richieste dalla Soprintendenza (per il progetto originario) risultano fornite dalla ditta nella variante volontaria in modo non rappresentativo della realtà. Alla fine lavori di coltivazione (4/5 anni previsti) gran parte del cantiere minerario risulterà alla vista quasi brullo e non come prospettato dalla ditta. Infatti, per la ricomposizione paesaggistica "Le piante utilizzate saranno semenzali di uno o due anni ..." e poste in un contesto ostile allo sviluppo delle medesime.

Lo sradicamento del bosco in essere costituisce drastica interruzione di un difficile e lungo processo di conformazione di un delicato equilibrio paesaggistico, ambientale, idrogeologico, statico in ambiente ostile non compensata adeguatamente dalla ricomposizione ambientale prospettata.

Con riferimento agli impatti prodotti dalla miniera (inseriti anche nella Relazione Paesaggistica, "i valori assegnati" alle matrici risultano incoerenti, non aderenti alla realtà. Si rileva, ad esempio, che nella matrice di Leopold, per le componenti "Ambiente umano: salute e benessere" e "Ambiente umano: assetto territoriale (viabilità)" gli impatti risultano del tutto positivi. Per la componente "Acque superficiali" l'impatto risulta positivo e per la componente "Acque sotterranee" risulta pari a zero. (Si richiama quanto evidenziato al precedente punto 2.)

Tali valutazioni palesemente non risultano congrue ed accoglibili.

La temporalità (4/5 anni progetto originario, 4 anni variante) prevista per la realizzazione/coltivazione del cantiere e delle opere pertinenziali risulta palesemente non realistica/irrealizzabile e non accoglibile sia ai fini ambientali che minerari (SIA - Quadro progettuale pag. 9, Relazione tecnica progetto originario pag. 24, Relazione di variante integrativa pag.8).

Il SIA non valuta gli impatti correlati alla realizzazione e gestione della teleferica e gli impatti correlati alla realizzazione della pertinenza mineraria posta a valle della teleferica e connessi impianti di lavorazione del minerale.

L'istanza per le motivazioni precedentemente riportate e per quelle riportate al precedente punto 2 e al successivo punto 4 non risulta accoglibile per quanto attiene agli aspetti ambientali/paesaggistici (D. Lgs. n. 42/2004).

- 4) La variante presentata prevede l'eliminazione di un tratto di viabilità ad uso pubblico. Trattasi di viabilità che caratterizza i luoghi, la fruibilità dei medesimi ed il collegamento con insediamenti posti all'esterno del cantiere.

La Relazione di variante a pag.4 afferma che:

"Le aree a monte saranno comunque raggiungibili da altra viabilità ed è in ogni caso previsto, come riportato nei nuovi grafici, un tracciato realizzato con la ricomposizione ambientale che

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016**

28/29

pag.

ripristinerà il collegamento interrotto dall'attività della miniera. Il nuovo tracciato stradale di collegamento, sarà realizzato nel corso della ricomposizione finale, evitando sbancamenti."

La documentazione di variante presentata non contiene il progetto per tale viabilità che, peraltro, modifica in modo rilevante il progetto di ricomposizione ambientale presentato dalla ditta.

Nella Tavola B11bis è indicato il tracciato del possibile ripristino della viabilità. Nel concreto trattasi di una mera indicazione di una possibile nuova viabilità da realizzarsi con sbancamenti che peraltro, modificano la morfologia dei luoghi e la ricomposizione ambientale prevista.

- 5) Il piano di gestione dei rifiuti di estrazione (D. Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010) presentato dalla ditta risulta incompleto, gravemente carente, non accoglibile.

Inoltre tale piano non è stato aggiornato alle previsioni della variante integrativa volontaria presentata dalla ditta.

Tra le pertinenze minerarie (macchinari e lavorazioni) non riporta la teleferica e la pertinenza mineraria e collegate lavorazioni a valle della medesima (Elaborato da B04 a B12). Il piano di gestione prevede terre e materiale detritico provenienti dall'esterno per la ricomposizione. Per tali materiali (29.200 mc ca.) non risultano esplicitate le modalità di trasporto al cantiere minerario e gli stoccaggi.

Nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione mancano le operazioni di prima lavorazione prevista in cantiere/ carico scarico della teleferica, frantumazione/ macinazione/ vagliatura/ selezione/ classificazione/ separazione, ecc., del materiale di miniera previste nell'ambito della pertinenza mineraria a valle.

Mancano le attività di realizzazione delle pertinenze minerarie previste (strade, asfalti, uffici, magazzini, pesa, ecc...) gli stoccaggi del minerale/materiali associati e delle terre/materiale detritico proveniente dall'esterno della miniera nonché la gestione delle acque nel cantiere e nelle pertinenze.

Le carenze progettuali nella gestione delle acque nel cantiere minerario pongono a rischio la stabilità del contesto e la circolazione idrica captata acquedottisticamente attese anche le fragilità espresse dall'ambito (aree di frana – PAT, aree soggette a dissesto idrogeologico – zone di attenzione geologica PAI).

- 6) La D.G.R. n. 651/2007 stabilisce che:

"il materiale associato derivante dai lavori di miniera, autorizzati nello specifico comprensorio minerario della specifica miniera (cantiere minerari), va utilizzato prioritariamente per le ricomposizioni ambientali della medesima;"

La ditta richiedente, di contro, intende acquisire dall'esterno materiale detritico (rocce di scavo etc. per 26.000 mc circa) e vendere il materiale associato derivante dai lavori di miniera che risulta conseguentemente in eccesso rispetto alle esigenze ricompositive considerando le acquisizioni di materiale detritico.

Ne consegue che tutto il materiale non utile (associato) derivante dalle attività di prima lavorazione effettuate nella pertinenza a valle della teleferica sarà, immotivatamente venduto e destinato per opere civili, stradali, ecc. (Relazione di variante a pag. 21 e pag. 7).

Quanto sopra risulta in contrasto con le statuizioni della D.G.R. n. 651/2007.

- 7) Ai fini dell'ottenimento regionale delle condizioni di cui all'art. 32 del R.D. n. 1443/1927 e correlato pronunciamento regionale, le pertinenze esterne alla concessione, nel caso di specie, non risultano approvabili in modo disgiunto dal progetto di cantiere.

Tale pronunciamento non risulta procedibile stanti gli elementi ostativi, le criticità emerse e le gravi carenze progettuali/minerarie/ambientali (criticità e carenze afferenti al progetto, alla rinnovabilità della concessione, al piano di gestione dei rifiuti, agli aspetti paesaggistici/ambientali etc.)

Tra l'altro si evidenzia che il pilone a valle della teleferica è sostenuto da tiranti agganciati ad un basamento collocato all'esterno della pertinenza mineraria posta all'esterno della concessione mineraria e della zona D comunale; il pilone a monte della teleferica è sostenuto da tiranti



ALLEGATO B alla Dgr n. 1207 del 26 luglio 2016

29/29

pag.

agganciati ad un basamento collocato all'esterno del cantiere minerario (vedi fig. 5 Layout della Relazione variante e All. 01 Impianto teleferica della stessa).

- 8) Il progetto presentato non recepisce le mitigazioni stabilite dallo studio di previsione acustica - modalità di messa in opera e sedimi di localizzazione delle barriere (h 5mt), interferenze con le modalità e la logistica di coltivazione (estrazione/caricamento sulla teleferica, martelloni/esplosivi etc.) e prime lavorazioni in cantiere.

Il citato studio non considera i rumori provenienti dalle pertinenze minerarie (cantiere a valle, teleferica, ecc.).

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia